

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 128 - MARZO / APRILE 1999



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'INSERTO

2

QUARTA GIORNATA DI STUDIO DEL TRIVENETO
27 MARZO 1999 - PADOVA, HOTEL SHERATON

PROBLEMATICHE CIVILI E FISCALI RELATIVE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Franco ROSCINI VITALI

IMPLICAZIONI DELL'EURO SUL BILANCIO

Primo CEPPELLINI

VALUTAZIONE E SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Dario STEVANATO

Professore associato di Diritto tributario all'Università di Trieste

PROBLEMATICHE CIVILI E FISCALI RELATIVE AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Dott. Franco ROSCINI VITALI

Relazione stenografata elettronicamente

Non c'è dubbio che gli organizzatori di questo incontro hanno già ottenuto un risultato veramente strepitoso prima di iniziare. Dobbiamo parlare delle imposte differite e sul *Sole 24 Ore* di stamattina è stato pubblicato il nuovo principio sulle immobilizzazioni immateriali, mentre domani verrà pubblicato quello nuovissimo sulle imposte differite, per cui l'argomento è attuale e nessun convegno - credo - possa essere più tempestivo.

Prima di parlare delle imposte differite consentitemi due minuti sulle immobilizzazioni immateriali. Questi due documenti sono molto importanti e dobbiamo abituarci a convivere con le nuove disposizioni. I due principi fanno piazza pulita - almeno spero - di certi comportamenti non sempre corretti; in particolare il principio sulle immobilizzazioni immateriali, nell'ottica della prassi internazionale, prima di consentire le iscrizioni di queste immobilizzazioni immateriali e di spese pluriennali, pone notevoli condizioni.

Prima di leggerlo vi invito a guardare l'ultima pagina dell'inserito di oggi; se la guardate c'è una tabella, proprio allegata al documento che fa il confronto con i principi dello Iasc, e precisamente al numero 38 che è molto recente. Se guardate la tabella vedete che, sostanzialmente, le spese pluriennali per i principi contabili internazionali, non esistono più, perché salvo un caso soltanto, sono tutti costi di esercizio e non si ammortizzano mai.

Il nostro documento è calato nella prassi italiana, per cui è più permissivo, però sempre in un'ottica di grande rigore, perché nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale sappiamo tutti che ci sono i veri beni immateriali, quelli che hanno una loro vendibilità, marchi, brevetti ecc., ma sono comprese anche le spese pluriennali, che il nostro legislatore non ha definito come avrebbe dovuto. Egli ha messo solo dei paletti prevedendo che queste spese, per essere capitalizzate, necessitano del preventivo parere del collegio sindacale e poi c'è una norma che restringe la distribuzione dei dividendi, finché le spese non sono ammortizzate totalmente, se non esistono riserve disponibili. Il documento fa, appunto, una panoramica di tutte queste spese, che sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità.

Per esempio, se guardate il confronto, notate che i costi di avviamento di una nuova impresa non sono mai capitalizzabili per i principi internazionali. Capite che i costi di start-up per il principio nostro sono capitalizzabili, però a determinate condizioni. Quando un'impresa deve fare una ristrutturazione e deve prepensionare dei dipendenti, paga certe cifre, che a volte sono nell'ordine di miliardi. Queste cifre sono costi di esercizio, non si possono differire. Non ci venga in mente di utilizzare quella norma che la Banca d'Italia ha confezionato ad hoc per le banche con il provvedimento dell'agosto dell'anno scorso.

La Banca d'Italia doveva pronunciarsi per la questione Euro, doveva dire - nello schema di bilancio delle banche che è diverso dallo schema che usano le imprese industriali - dove andavano collocate queste differenze da conversione per l'avvento dell'Euro.

Poi ha inserito in questo provvedimento una norma che non c'entrava nulla. Sappiamo tutti che le banche hanno un esubero di 30 o 35 mila dipendenti: la legge n. 449 del 1997, la finanziaria per il '98, in sostanza ha consentito i prepensionamenti anticipati e le banche, in virtù di questo, pagano degli incentivi al prepensionamento. La Banca d'Italia dice che questi incentivi, queste somme, possono essere ammortizzate nei cinque anni successivi.

Vi dico "non usiamolo per le imprese industriali o per i nostri clienti" perché il principio contabile dice che sono costi di esercizio, anzi lo diceva già il documento n. 19 sui debiti. "Se sei a conoscenza di questo fatto - diceva - devi addirittura accantonarle, per cui non sono mai differibili". Lo dico perché nei principi internazionali non si possono capitalizzare le spese di start-up, di avviamento; a maggiore ragione non esiste il fatto che si possano ammortizzare dei costi che sono sostenuti non per avviare, ma per evitare non dico la morte, ma un andamento negativo dell'impresa.

Per cui capite che mentre noi ci poniamo questa domanda che salta fuori nei convegni, cioè dove vanno le 100 mila lire del CONAI, se sono una partecipazione (che secondo me sono una tassa perché mi obbligano ad iscrivermi e se le metto nell'attivo e poi voglio venderle), voglio vedere se posso vendere la partecipazione. No! In primo luogo perché nessuno non la comprenderebbe mai, secondo perché non posso uscire perché quella è una tassa.

Nei convegni saltano fuori queste domande, per cui ci poniamo il problema di dove le iscrivo queste 100 mila lire; se andiamo a leggere il confronto con i principi internazionali, non ci poniamo più queste domande perché veramente non esistono. Altro esempio sono le spese di pubblicità, che non sono mai capitalizzabili per i

principi internazionali. Le spese di pubblicità in genere sono costi di esercizio, possono essere capitalizzate quando costituiscono un "di cui", sono collegate ad altre spese, per esempio a spese di impianto di ampliamento. Per esempio l'impresa che lancia un nuovo prodotto, che istituisce una nuova rete di vendita, pertanto sono capitalizzabili quando fanno parte di un pacchetto più ampio. Anche se fossero capitalizzabili, non utilizziamo tout court l'articolo 74: perché tante volte, come sindaci, andiamo nelle imprese e diciamo "perché avete capitalizzato ed ammortizzato le spese di pubblicità in cinque anni?" Perché lo dice l'articolo 74. Attenzione che la spesa di pubblicità che ha un'utilità futura per i successivi 5 anni, cioè una correlazione con i ricavi dei successivi cinque anni, è quantomeno rara.

Comunque, prima di leggere il documento - ripeto - è opportuno andare a vedere la tabella, per capire quello che è stato scritto altrimenti ci si spaventa, ci si chiede come mai c'è questo rigore. Questo rigore c'è perché si è riscontrato che nei bilanci, spesso, purtroppo anche con il consenso del collegio sindacale (perché noi magari chiudiamo un occhio se non tutti e due) vengono capitalizzate delle spese che non hanno nessuna utilità futura, che sono costi di esercizio.

Passiamo al documento sulle imposte, che tratta anche delle imposte differite. Attenzione! Mi riallaccio al discorso del Presidente: non ci preoccupiamo per i bilanci che stiamo chiudendo. Il documento dice: "siccome quello che viene scritto relativamente alle imposte differite, che poi è la parte preponderante del documento, è notevolmente innovativo per la nostra prassi contabile, dal momento che il documento è uscito oggi a bozze di bilancio ormai in via di chiusura, il contenuto del documento, relativamente alle imposte differite, si applica soltanto per i bilanci che saranno chiusi dopo il 31 marzo 1999. Stiamo tranquilli per i bilanci che stiamo chiudendo.

Piuttosto, è chiaro che l'anticipata applicazione è incoraggiata: però mi risulta, proprio perché ho sentito colleghi revisori, che le imprese italiane - anche quelle quotate in borsa - molto spesso si rifiutano di iscrivere a bilancio le imposte differite perché manca il principio contabile nazionale. E' vero che esiste lo IAS 12, però, finché non esce quello nazionale, si dice, non le iscriviamo. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è la seguente: è chiaro che ci sono delle disposizioni nuove, per cui si pone il problema del cambiamento dei criteri contabili. Non ho fatto niente fino ad ieri, adesso cambiano i criteri contabili.

Noi non abbiamo un documento, un principio contabile che tratta del comportamento da seguire quando cambio i principi contabili. L'unico riferimento che abbiamo è nel documento n. 12 e nel documento interpretativo, dove si dice che nella parte straordinaria si iscrive l'effetto del cambiamento dei criteri. Per cui se passi da uno all'altro si deve scrivere, lì sotto, l'importo della variazione, sempre tenendo conto che il cambiamento è vietato ed ammesso soltanto in casi straordinari.

Allora, qui si dice che mancando un documento, per il momento l'effetto di questa variazione va iscritto nel conto economico nella parte straordinaria. Lo si dice perché nella prassi internazionale - documento dello Iasc, numero 8 - ci sono due possibilità. Una è di iscrivere l'effetto a conto economico, l'altra di toccare direttamente il patrimonio netto: prassi che per noi non è abituale perché il patrimonio netto non si dovrebbe toccare. Detto per inciso, la modalità di contabilizzazione delle differenze da conversione Euro, andando a toccare il patrimonio netto, anche se è nella bozza del documento sull'Euro, non è molto ortodossa.

Vediamo il discorso delle imposte differite più a fondo. Perché dobbiamo iscrivere le imposte differite? Perché il codice civile nell'articolo 2423 bis, principi di redazione del bilancio (quelli che il principio contabile n. 11 chiama "postulati") ha inserito il principio di competenza. Per cui per il rispetto di tale principio devo iscrivere le imposte, non che pago, ma che sono di competenza, che sono costo correlato ai ricavi di quel determinato esercizio.

Ricordo che il codice civile nulla dice di più, in quanto non è un trattato di ragioneria. In cima all'ipotetica piramide c'è l'articolo 2423, che è rappresentazione veritiera corretta, subito sotto il 2423 bis, principi di relazione, competenza e prudenza ecc., poi ci sono i principi contabili, che sono norme integrative e interpretative del codice civile. Il codice civile, ripeto, non è un trattato di ragioneria e non pertanto dice tutto, ma bisogna andare a vedere i principi contabili. Così il principio di competenza non dice altro, però bisogna andare a vedere i vari principi contabili.

Nell'ottica interpretativa e integrativa del codice civile, i principi contabili prevedono l'iscrizione delle imposte differite, che vengono originate tutte le volte in cui esistono delle differenze tra il risultato di bilancio prima delle imposte, calcolato secondo i criteri civilistici, e il reddito imponibile. Queste differenze sono differenze di carattere temporaneo, per cui sono destinate ad annullarsi col tempo.

Per le differenze di carattere definitivo non c'è nessun problema, non devono essere calcolate le imposte differite, per cui, ad esempio, i due terzi delle spese di rappresentanza indeducibili non danno origine alle imposte differite, mentre il terzo che è deducibile con la regola dei cinque anni successivi sì, e dà origine a differenze temporanee, che impongono l'iscrizione delle imposte differite.

Le imposte differite si dividono in imposte differite e imposte anticipate o prepagate. Quando ci sono le imposte differite? Ci sono quando esistono differenze temporanee tassabili, cioè che comporteranno variazioni in aumento in un tempo successivo. Mentre invece abbiamo le imposte anticipate quando le differenze temporanee sono deducibili, cioè comporteranno una variazione in diminuzione in un tempo successivo.

Vediamo degli esempi. E' chiaro che un argomento del genere va digerito, bisognerebbe fare degli esempi - sul *Sole 24 ore* di domani c'è qualcosa - ma nei prossimi giorni verranno fatti esempi numerici perché è un argomento non facile da digerire in quanto si devono fare esempi per aiutare a capire.

Cominciamo da esempi semplici per sviluppare successivamente la problematica. Le differenze che originano imposte differite hanno segno positivo ed originano ammontari imponibili negli esercizi successivi. In questo caso ho le imposte differite. Per esempio componenti positive che sono tassate in esercizi successivi: le plusvalenze da rateizzare. Vendo un bene, che detenevo da almeno 3 anni, articolo 54 del testo unico. Fraziono la plusvalenza, che mi dà origine a delle variazioni che saranno tassate poi. Questo è facile da capire.

Più difficile il discorso degli ammortamenti anticipati, quando gli stessi non sono iscritti a conto economico. Perché se iscrivo a conto economico non ho il problema delle imposte differite, in quanto il reddito imponibile è uguale al risultato di bilancio: invece l'iscrizione degli ammortamenti anticipati, fatta con la variazione in diminuzione e la costituzione della riserva, che tra l'altro è il metodo più corretto, origina le imposte differite.

Era l'unico metodo previsto all'inizio della bozza, che in effetti è quello meno usato, però il principio dice che è il trattamento di riferimento. L'altro è consentito e tollerato. Le imposte anticipate hanno invece segno negativo e originano ammontari che sono imponibili nell'esercizio in cui sono rilevate, per cui diventano deducibili in un momento successivo. Quali sono? La nostra legislazione ne è piena: tutti gli accantonamenti previsti nel principio contabile numero 19, debiti, fondi per rischi ed oneri, e trattamento di fine rapporto quando la deducibilità fiscale viene concessa in un momento successivo. In sostanza l'articolo 73, comma 4 del testo unico dice che non sono deducibili altri accantonamenti diversi da quelli previsti dal testo unico. In pratica, quando l'evento diventa fiscalmente certo e quantificabile dal punto di vista fiscale, allora mi è concessa la deducibilità fiscale. Queste le imposte anticipate perché pago prima e deduco dopo.

Le imposte anticipate vengono originate anche dalle perdite fiscali riportabili. Attenzione, questo è un punto abbastanza importante. Perdite riportabili: il documento dice "attenzione, gli effetti di queste, in linea generale, non si possono iscrivere come imposte anticipate, come crediti, però si possono iscrivere quando esiste una ragionevole certezza di recupero". Pesiamo bene le parole: ragionevole certezza di avere degli utili, che mi consentiranno di assorbire queste perdite, degli utili, ovviamente negli esercizi successivi, perché ho un limite di tempo per riportare le perdite. Il limite dei cinque anni, o se inizio l'attività non esistono i cinque anni: comunque, deve esistere una ragionevole certezza.

Il principio 12 dello Iasc dice "probabilità", invece il documento nostro dice "ragionevole certezza", cioè un grado di accadimento direi molto, molto forte. In questo caso si possono iscrivere.

Dove le iscriviamo le imposte differite ed anticipate? Le prime a conto economico nella voce 22, facendo una suddivisione in 22 b), come già dice il documento interpretativo del principio 12. Come contropartita: fondi per rischi ed oneri, voce B2 dello stato patrimoniale. Le imposte anticipate? Si iscrivono sempre nella voce 22 con il segno meno, ovviamente, in modo che la voce 22 rappresenta il saldo delle imposte, le imposte di competenza dell'esercizio.

Nell'attivo dello stato patrimoniale dove? Qui la scelta poteva essere tra risconti o crediti. Non è un risconto assolutamente - come, detto per inciso, non sono risconti le differenze da conversione Euro - però se voglio differirle devo utilizzare i risconti. In effetti non è neanche un credito perché non esiste un diritto di credito nei confronti dell'erario, per cui il documento dice che bisogna fare una apposita sottovoce della voce CII, n. 5, altri crediti: apposita sottovoce, perché non rappresenta un diritto di credito, ma è un credito un po' particolare.

Vediamo adesso due esempi: uno facile e uno un po' meno. Cerco di farmi capire perché ci vorrebbe una lavagna.

Plusvalenza conseguita: un miliardo, che immaginiamo sia il solo utile di quell'esercizio. Plusvalenza frazionata in cinque esercizi. Se mi comporto in modo non corretto cosa faccio? Un miliardo su 200, per cui circa 82 milioni di imposte, 41,25%, esco con 1 miliardo meno 82 milioni, sono 920 milioni. Capite che quel risultato non è effettivo. Per estremizzare il concetto, io mi prendo tutto il dividendo, poi vendo la partecipazione a Ceppellini e gli lascio da pagare le imposte sugli utili percepiti: lui praticamente compra la partecipazione con un debito che era mio e non suo.

Allora cosa devo fare? Devo calcolare anche le imposte differite su 800, per cui 800 per il 41,25 immaginando anche l'IRAP, ottengo circa 330 milioni e chiudo con 1 miliardo meno gli 82 milioni, meno i 330. I 330 sono imposte differite e la scrittura è "imposte differite", voce 22 b, a fondo imposte differite. Negli esercizi successivi

fondo imposte differite a banca-cassa.

Potrei non pagare quelle imposte? Sì, perché potrei andare in perdita. In questo caso faccio "fondo imposte differite" a voce 22 b) con segno negativo. Questa è la scelta, per motivi tecnici, come già diceva il documento interpretativo del n. 12. Qui siamo tutti d'accordo.

Problema delle imposte differite riferito agli ammortamenti anticipati. Per gli ammortamenti anticipati ho due possibilità: li iscrivo a conto economico ed allora non ho nessun problema. Però se li iscrivo al conto economico, il documento dice che bisogna fare quello che pochi fanno. Nella nota integrativa dobbiamo almeno dire "il mio utile senza il calcolo degli ammortamenti anticipati sarebbe stato 'tanto', il patrimonio netto 'tanto', i miei immobilizzi sarebbero stati di importi più elevati". Qui si parla degli ammortamenti anticipati, non solo fiscalmente ma anche civilisticamente anticipati; per cui quelli che io utilizzo per differire la tassazione, non l'ammortamento anticipato che prendo dal fisco, dall'articolo 67 TUIR, perché l'aliquota base è insufficiente. Quello è anticipato fiscalmente, ma civilisticamente è obbligatorio. Se compro un computer e utilizzo un 20% di ammortamento, ammortizzo in 6 anni, perché il primo anno ho l'aliquota a metà. Un computer che dura 6 anni non esiste più, per cui prendo l'anticipato ma non mi pongo problemi in questo caso. E' un anticipato che civilisticamente non lo è, ma è anzi doveroso e anche come sindaci è importante che pretendiamo che le imprese lo facciano.

Questo è il sistema classico, oppure utilizzo l'altro sistema. Consentitemi un inciso perché non voglio fare politica, per carità, ma dobbiamo abituarci a fare le cose fatte bene. Magari ci mettiamo un po' perché non è semplice: è vero che i bilanci delle SRL li faranno anche i CAAF, però vediamo come li faranno loro e come li facciamo noi. Vedremo quando iscriveranno le imposte differite o leggeranno il documento sulle immobilizzazioni immateriali e via dicendo. Dobbiamo cercare quindi di sforzarci.

Secondo metodo: quello più corretto. Facciamo un esempio. Ho un utile di 500 milioni, voglio calcolare 100 milioni di ammortamenti anticipati. Non li iscrivo a conto economico ma faccio una variazione in meno nell'unico delle società, e accantonano poi in una riserva una quota di utile. In questo caso ho il problema delle imposte differite perché ho un risultato di bilancio diverso dall'imponibile fiscale. Calcolo le imposte e ho 500, meno 100 di ammortamenti anticipati, però su questi ammortamenti anticipati devo calcolare le imposte, il 41,25. Queste sono imposte che andrò a pagare dopo. Quando? Quando fiscalmente ho esaurito l'ammortamento (ammortizzare vuole dire portare a morte), fiscalmente ho ammortizzato il bene, però a conto economico devo continuare a calcolare gli ammortamenti, che prima avevo iscritto soltanto nella dichiarazione dei redditi. A questo punto calcolo gli ammortamenti civilisticamente in bilancio, che, però, sono indeducibili, per cui la riserva che mi si è formata e che ho come riserva nel patrimonio netto, mi si libera e diventa libera. Farò riserva ammortamenti anticipati a riserve libere.

Delle imposte differite che avevo nel fondo - attenzione qui perché è difficile da capire - che cosa ne devo fare? Prima le imposte erano di competenza degli esercizi precedenti, adesso le pago, perciò nella voce D11 dello stato patrimoniale le vado a iscrivere e a pagare e ho l'importo pieno, ma nella voce 22 ho l'importo di competenza delle imposte dell'esercizio, il costo correlato ai componenti positivi di quell'esercizio, per cui in questo caso faccio fondo, imposte differite a imposte di esercizio. Vedete che è diverso il caso rispetto a prima e questo è il caso più complicato. Poi che cosa devo fare se ho utilizzato il metodo meno corretto e voglio utilizzare l'iscrizione a riserva? Qui il documento dice: "Prendi il fondo ammortamenti anticipati, li passi in una riserva - naturalmente deve essere fatta con l'assemblea questa operazione - e a questo punto calcoli le imposte differite. Poi magari se ci sono quesiti torniamo sull'argomento.

Comunque mi premeva - spero di essere stato abbastanza chiaro, perché non è facile da spiegare - il concetto. Se voi - poi faremo degli esempi - mettete a fianco la competenza con la cassa vedete proprio questa differenza, cioè io devo iscrivere le imposte che sono di competenza, la cassa è diversa perché prima le risparmio e le pago dopo, per cui dal punto di vista della cassa negli esercizi successivi pago di più, mentre dal punto di vista della competenza è il contrario.

Altro argomento che mi è stato affidato è l'iscrizione dei fondi per rischi ed oneri. Anche qui, attenzione, perché il comportamento delle imprese non è, a volte, molto aderente al dettato civilistico. In pratica articolo 2424 bis dove si dice: "Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza".

Cosa sono questi fondi? Innanzitutto di questi fondi si occupa il principio contabile n. 19, quello che in sostanza esaurisce il passivo dello stato patrimoniale, perché tratta dei debiti, dei fondi per rischi ed oneri e del TFR. Praticamente è esaurita la parte del passivo, manca soltanto la classe A, cioè il patrimonio netto, della quale si sta occupando un documento che uscirà prima della fine dell'anno. Mentre nell'attivo devo conoscere un sacco di documenti di cui appunto le immobilizzazioni immateriali, che tra l'altro era l'ultimo, poi ho quello delle rimanenze con i crediti ecc., per il passivo, quando ho letto il 19, praticamente, ho risolto tutti i problemi.

Il 19 cosa dice? Dice che questi accantonamenti sono accantonamenti per passività certe, però, pur essendo certe, sono indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza ovvero "quando accadranno", oppure sono passività potenziali.

Questi fondi daranno sempre origine a delle uscite di cassa. Sono dei debiti con caratteristiche particolari. A tutti gli effetti sono debiti, solo che non sappiamo quando si andrà a pagare oppure l'importo è incerto, ma comunque sono debiti. Questo fa

capire che è improprio l'uso che a volte ne viene fatto, perché questi fondi non possono mai rettificare i valori dell'attivo, mai, tanto è vero che sappiamo tutti che l'art. 20 della Quarta Direttiva dice: "I fondi del passivo non possono rettificare l'attivo". Sappiamo tutti che non c'è il fondo di ammortamento e non c'è il fondo svalutazione crediti.

Ci rimane un fondo che è - scusate il termine - transessuale e non si sa mai dove mettere, perché non ha sesso, non è né uomo, né donna, ed è il fondo rischi su cambi. Perché? Perché per la parte riferita ai crediti lì non ci sta, perché rettifica i crediti, però per la parte riferita ai debiti si tratta di maggiori debiti, per cui ci sta. Infatti non si sa mai dove metterlo. C'è qualcuno che nettizza i crediti, però in questo caso non è parimenti giusto, perché nettizzo i crediti e ho dentro anche la parte calcolata forfetariamente sui debiti. Detto per inciso, il fondo rischi su cambi non è l'unico sistema nel Testo Unico per rilevare le differenze, perché c'è il 76 comma 2, che è quello più giusto: prendo tutti i debiti e i crediti e li moltiplico al cambio di fine anno. Questo è il sistema giusto: il principio contabile 9 non lo dice, perché il 76 comma 2 è uscito dopo, ma il rifacimento del 9, che uscirà tra poco, dirà che il 76 è quello più giusto e il 72 è tollerato sempre per le questioni di carattere fiscale. Per il 76, infatti, se emergono delle differenze positive, sono tassate, per cui per il 2426 comma 2 e il 2427 n. 14 sono tollerate queste forzature di carattere fiscale.

Quei due articoli, che ho citato, li stanno cambiando, per cui penso che per la fine dell'anno o l'anno prossimo studieremo anche mezzo Codice Civile con riferimento ai bilanci.

Questi fondi non possono mai rettificare i valori dell'attivo, non possono essere costituiti per motivi di carattere fiscale, per cui, per esempio, fino al 31.12.97, quando accantonavamo il 50% dei contributi non potevano accantonarli a fondo, ma a riserve e non possono essere costituiti per attuare politiche di bilancio.

Attenzione, ad esempio, gli amministratori hanno concluso l'ammortamento di un impianto e bisogna comperare l'impianto nuovo. L'ammortamento è la ripartizione di un costo, non è il preconstituire la somma per comperare l'impianto nuovo.

L'impianto nuovo, se mi servono i soldi, io, amministratore, devo dire: "Cari soci, il miliardo di utile invece che dividerlo come dividendo, ve lo dividete per 500 milioni e 500 li mandiamo a riserva per comperare il nuovo impianto. Quindi, a riserva e non a fondo.

Il fondo deve sempre riflettere un accadimento che è già maturato, che è maturato durante l'esercizio mentre l'impianto lo comprerò e non va a conto economico. La differenza tra fondi e riserve qual è dal punto di vista proprio di chi comanda? Chi comanda sulle riserve? L'assemblea. L'amministratore propone, ma l'assemblea comanda sulle riserve.

Chi invece ha la regia sui fondi? Gli amministratori che, nel fare la bozza di bilancio, iscrivono il fondo per riflettere un costo dell'esercizio. Per cui, per esempio, io ho venduto prodotti e ho avuto ricavi per 100, i prodotti sono difettosi, che cosa succede? Succede che devo iscrivere un fondo, in questo caso, per oneri - neanche per rischi perché l'onere è più forte - per garanzia prodotti ecc..

Se io sono una casa automobilistica, sono la Mercedes, ho venduto la Classe A, che si ribalta e sto chiudendo il bilancio: la Classe A mi ha dato ricavi per 100, devo iscrivere un fondo per oneri di garanzia per ritirare le autovetture e fare la modifica. Oltretutto stiamo attenti al problema dell'IRAP che in effetti è stato risolto su sollecitazione della Commissione Principi Contabili che aveva fatto presente al Ministero delle Finanze il problema che vi illustro adesso. Sappiamo tutti che le voci 12 e 13 non sono deducibili ai fini IRAP, per cui se lasciavamo le cose come stavano, come erano scritte, succedeva che chi faceva i bilanci giusti veniva penalizzato. Allora facciamo il bilancio in due: Ceppellini ha letto i principi contabili e dice: "Ho venduto per 100, il prodotto è difettoso, accantono un onere per la revisione, la garanzia ecc.". Io non faccio nulla. Poniamo di avere 1 miliardo di utile e su 1 miliardo il fondo accantonamento è di 400 milioni. Lui accantona e io non faccio nulla. Io esco col miliardo, distribuisco anche i dividendi, infischiamone della competenza, praticamente distribuendo anche capitale e poi arriva l'anno dopo. Lui prende quel fondo, cioè quel debito a cassa, e lui non ha costi sul bilancio del 2000, mentre io, che non ho fatto nulla, ho il mio costo in B14 o in B7 e, a questo punto, io nel 2000 ho - come era scritta la norma prima - la deducibilità fiscale perché ho il costo nel 2000; lui non l'aveva né nel 1999, perché l'accantonamento a fondi non è deducibile ai fini IRAP, né nel 2000 perché nel 2000 non aveva costi, in quanto utilizza il fondo.

Allora abbiamo detto al Ministero delle Finanze: "Guardate che questo è incentivare a fare i bilanci male, dare il premio a chi fa i bilanci male". Infatti poi nella circolare del mese di giugno è stato detto quello che avevamo suggerito, cioè quando Ceppellini utilizza il fondo, fa fondo a cassa/banca e scrive nella nota integrativa che l'utilizzo del fondo è correlato ad una voce che è deducibile ai fini dell'IRAP e ha la deducibilità. Tra l'altro nella nota integrativa, comunque, sarebbe da fare, perché nel 2427 n. 4 devo anche dare la movimentazione dei fondi, per cui questi fondi sono dei debiti. Il principio 19 dice poi, a proposito del trattamento di fine rapporto - che non si chiama più fondo, però di fatto è un debito con queste caratteristiche - se io sto chiudendo il bilancio al 31.12.1998 e del personale è già andato in pensione con decorrenza 31.12.1998 o ci sta andando e io devo pagare delle cifre: questo TFR per la parte relativa all'importo che io oramai so che devo pagare è certo dell'esistenza e anche della data di accadimento, perché il TFR è certo dell'esistenza, ma non so quando vado a pagarlo. Qui diventa certo, dovrei quella parte riclassificarla nella D13.

Attenzione al problema fiscale, perché l'anno scorso abbiamo avuto una risoluzione,

anzi ne abbiamo avuto tre fatte molto bene, ed una in particolare risolve molti problemi. Il problema affrontato nella risoluzione è molto specifico, però se ci pensate, ragionando e leggendola, troverete sicuramente che risolve il problema di molti clienti. Si tratta del problema delle scariche.

Che cosa è successo? Le scariche sono anni che ricevono - nella risoluzione non è scritto, ma si sa - delle verifiche della Guardia di Finanza. La Guardia Finanza riprende sistematicamente i costi dicendo che l'art. 73 comma 4 vieta altri accantonamenti, vieta la deducibilità. Tu lo fai e io non ti do la deducibilità.

Le scariche come funzionano? Hanno una concessione per 5 anni, poniamo dal '95 al '99, poi chiudono ed hanno una capacità di riempimento limitata. Conseguono i ricavi durante i 5 anni, poniamo dal '95 al '99, nel frattempo hanno anche dei costi di ripristino ambientale ecc. della scarica, però molti costi li sostengono quando chiudono per ripristinare il tutto.

Che cosa fanno? Siccome sanno sicuramente fare i loro conti, è chiaro che nel fare i prezzi tengono conto anche dei costi che sosterranno nel 2000 altrimenti saltano per aria. E allora che cosa facevano? Iscrivevano nel conto economico anche una quota con i costi che nel 2000 andranno a sostenere come esborso finanziario. La Guardia di Finanza sistematicamente li riprendeva.

La risoluzione risolve molto bene il problema. Il Ministero ha capito molto bene l'art. 2424 bis e ha capito anche il funzionamento del principio 19. Dice: "Attenzione, questi non sono fondi, perché i fondi sono incerti nella data di accadimento o nell'importo. Tu qui hai dei contratti con delle perizie ecc., sai quando andrai a sostenerli e sai qual è l'importo, per cui questo non è un accantonamento per un rischio e un onere". Questo è un debito certo, per cui è corretta l'anticipata iscrizione in bilancio nonchè la deducibilità.

Anzi, il Ministero dice: "Guarda che in effetti te l'ho già detto nell'81 con quella famosissima risoluzione che riguardava gli oneri di urbanizzazione di un terreno venduto nell'anno "X" e sostenuti l'anno dopo. Li anticipi perché devi correlare i costi ai ricavi".

Ricordiamoci sempre che il principio di competenza è correlazione dei costi con i ricavi. Prima stabilisco l'esercizio di competenza dei ricavi e dopo i costi seguono di conseguenza. Infatti i proponenti del quesito avevano detto: "Possiamo anticipare i costi" oppure avevano dato un'altra soluzione che non c'entrava in effetti nulla, perché richiamava i lavori in corso di ordinazioni (principio 23), che non c'entrava in questo caso. Per cui questo risolve il problema.

Mi ricordo un altro problema visto che siamo in una zona che forse è interessata: il discorso del prestito uso dell'oro. Attenzione, perché qualcuno sbaglia, mi risulta, perché l'oro in prestito d'uso si scrive nei conti d'ordine. Non è oro di proprietà. Mi pare che a Vicenza ci sia stata una sentenza per un'impresa fallita: l'impresa era fallita e l'oro non era di proprietà, era in prestito d'uso, per cui il proprietario dell'oro ha potuto riprenderselo - questa è una sentenza di qualche anno fa - pertanto si scrive nei conti d'ordine.

Però che cosa succede? Succede che, quando io prendo l'oro che ho in prestito d'uso e lo vendo, può arrivare il 31.12. Se prendo l'oro e lo vendo, ho il ricavo e devo correlare il costo. I casi sono due: o come io lo vendo è già mio, oppure ho un impegno di riacquisto.

Ho letto dei contratti e chi fa questo lavoro addirittura si impegna a mantenere le giacenze, in certi casi, ad un livello minimo, per cui è chiaro che anche in questa ipotesi devo correlare i costi con i ricavi altrimenti sbaglia il bilancio. Qui non si tratta di fondi, di debiti incerti; io l'acquisto ce l'ho. Se ho la vendita, o automaticamente ho effettuato l'acquisto oppure ho un impegno di riacquisto, che devo comunque iscrivere come costo, altrimenti i bilanci risultano malfatti.

Attenzione - visto che siamo nel principio di competenza - perché il Ministero l'anno scorso ha detto un'altra cosa piuttosto importante che è questa. Noi siamo abituati a volte a ragionare in un modo non sempre corretto, può essere corretto 8 volte su 10, ma non è detto che sia corretto 10 volte su 10. Diciamo: "Io mi iscrivo a costo di competenza, perché per lui è ricavo". Sì, può funzionare 8 volte su 10, ma non è detto che sia sempre così.

Il principio di competenza, cioè la correlazione dei costi con i ricavi, va visto nell'ambito di ogni singola azienda. Il Ministero ha esaminato il caso dei prestiti a tasso zero in una risoluzione dove si corregge ai fini IVA e dice che sono operazioni esenti e non imponibili ad IVA come, sbagliando, aveva detto. Che cosa succede in questi prestiti a tasso zero?

Io vendo dei beni, poi faccio un accordo con una società finanziaria che concede dei prestiti ai clienti a tasso zero. Cosa succede? Succede che arriva la fine dell'anno e io pago questo servizio esente e chiedo al Ministero: "Devo riscontarlo? E' un costo che matura col tempo?".

Il Ministero ha detto: "Per te che hai venduto è un costo che si correla con il tuo ricavo. Non devi riscontare nulla". Anche se tu hai venduto al 29 di dicembre, hai il tuo ricavo e il costo segue il ricavo dell'anno '98, anche se è a cavallo dell'anno e non devo riscontarlo.

Invece per la società finanziaria è un provento che matura con il tempo, perciò deve riscontarlo: vedete che non è detto sempre che quello che è ricavo per uno sia costo e per l'altro nel medesimo esercizio con i medesimi criteri. Questo è importante. In prima battuta dico: "Quando tu la metti a ricavo, io la metto a costo", ma non è sempre detto perché la correlazione deve avvenire nell'ambito delle singole realtà.

IMPLICAZIONI DELL'EURO SUL BILANCIO

Fondo rischi su cambi / Stock option

Dott. PRIMO CEPPELLINI

Relazione stenografata elettronicamente

Buon giorno a tutti. La mia relazione è dedicata a tre argomenti: l'Euro da una parte e quindi le poche novità che riguarderanno l'Euro con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e cioè le poche novità che interessano i bilanci di quest'anno, anche se sono le uniche novità sostanziali, e poi mi occuperò delle Stock option che sono una interessante prospettiva in termini di modalità remunerative del personale dipendente e che quindi sicuramente danno adito ad alcune - a mio modo di vedere - interessanti possibilità per le aziende in termini incentivanti nei confronti del personale dipendente.

Poi farò una iniziale coda rispetto a quanto ci diceva prima il Prof. Stevanato che, per mancanza di tempo, si è fermato semplicemente all'enunciazione del nuovo principio che scatta dal 1 gennaio 1998 legato ai contributi in conto impianti e in conto capitale.

Incomincerò dall'ultimo argomento per esaurire immediatamente questo tipo di problematica. Relativamente ai contributi in conto impianti e contributi in conto capitale la novità è legata al bilancio 1998, perché le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1 gennaio 1998 e quindi le applicheremo per la prima volta nei bilanci e nelle dichiarazioni che andiamo rispettivamente a chiudere e a presentare quest'anno.

La novità è piuttosto interessante e crea molti problemi dal punto di vista del regime transitorio non tanto perché il regime transitorio sia complesso, quanto perché il regime transitorio non esiste. Il Prof. Dario Stevanato ha già ricordato qual è il principio di fondo: i contributi in conto impianti che sono i contributi a fronte dell'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato - questa è la definizione - sono tassati mediante la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi. Dall'altra parte i contributi in conto capitale, sono naturalmente due tipi di definizioni convenzionali, sono tassati invece con le regole sostanzialmente vecchie.

Incominciamo a vedere i due principi di fondo. I principi di fondo che cambiano sono questi: mentre i contributi in conto capitale continuano ad essere tassati per cassa, i contributi in conto impianti hanno una tassazione per competenza, quindi quando ricevo la comunicazione dell'avvenuta definitiva concessione del contributo, comunicazione su cui il Ministero delle Finanze si è già soffermato - vi ricordo che nel 1994 i contributi erano ancora tassati per competenza e quindi uscì una circolare ministeriale che chiarì quand'è la competenza di un contributo e si riferisce di fatto a quelle che sono le regole dal punto di vista civilistico, quindi quando ricevo la comunicazione scritta della concessione definitiva del contributo.

In quel momento vado ad abbattere il costo fiscalmente riconosciuto del contributo stesso e quindi mi trovo ad avere una riduzione del valore ammortizzabile. Questa è la prima regola di fondo ed è un aspetto sicuramente molto importante in termini innovativi.

L'altro problema grosso che c'è in questa fase è quello della definizione di qual è il contributo. Ricordiamo che per quanto riguarda i contributi in conto capitale, c'è comunque la possibilità di rateizzarne l'importo incassato fino a 5 quote costanti, mentre a partire dal 1° gennaio 1998 è venuta meno la possibilità di effettuare l'accantonamento del 50% ad un fondo, ad una riserva in sospensione d'imposta. Quindi, anche quest'altro aspetto è da tenere in considerazione, ma il vero problema che c'è è quello di capire quando un contributo può essere chiamato in conto impianti e quando può essere chiamato in conto capitale.

Facciamo un esempio di classico di contributo in conto impianto: il contributo per il commercio, articolo 11 della legge 449/1997. Chiaramente acquisto un bene ammortizzabile, spendo 100 milioni, mi danno un contributo sottoforma di credito d'imposta pari a 20 milioni, cioè pari al 20% dello stesso. In questo caso il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni che stanno per uscire, sta dicendo alcune cose, sta dicendo, per esempio, che è un contributo in conto impianti anche quel contributo che ha la forma di credito d'imposta, quindi è indifferente la forma in cui ricevo il contributo. Può essere per cassa, a credito d'imposta, in beni in natura, non interessa; se è a fronte di beni ammortizzabili è sicuramente un contributo in conto impianti in quanto il dato letterale della norma non può far pensare altrimenti.

Allora mi troverò ad avere il contributo a fronte dell'acquisto di beni ammortizzabili che va naturalmente ad abbattere il mio costo fiscalmente riconosciuto e 80 milioni è quello che ammortizzerò. I problemi grossi sono invece quando ci sono dei piani di investimento complessi. Sul punto il Ministero

delle Finanze non ha preso una posizione per legge, ma del resto non poteva prendere una posizione per legge, cioè per tipo di legge. Doveva prendere una posizione in via interpretativa che desse un principio e poi noi ci dovremo arrangiare di volta in volta facendo delle scelte professionali.

Il principio del Ministero delle Finanze è questo: quando ci sono dei piani di investimento complessi che comprendono acquisto di beni ammortizzabili, ma anche spese di ricerca e sviluppo, spese di progettazione, costo del lavoro, spese generali e tutto il resto per cui - questa la premessa - piani di investimento complessi e poi la conclusione deve essere questa e deve essere una conclusione operativa; da questo piano di investimento complesso non si è in grado di estrapolare dei beni ammortizzabili che abbiano un relativo contributo, cioè non si è in grado di dire: "A fronte di questo bene ammortizzabile ho ricevuto 'X' lire di contributo".

Se siamo in queste condizioni e quindi dal punto di vista obiettivo - usano la parola "obiettivo" nelle istruzioni della dichiarazione - allora ricordiamoci che siamo nell'ambito dei contributi in conto capitale. La cosa che volevo segnalarvi e che mi sembra importante è che il Ministero nelle istruzioni non fa riferimento a leggi che agevolano piani di investimento, ma dice: "Quando il contributo è ottenuto sulla base dei piani di investimento", il che vorrebbe dire che anche la stessa legge dovrebbe generare, a seconda di chi la presenta e a seconda di quello che ottiene, contributi in conto capitale o contributi in conto impianti. Noi abbiamo situazioni in cui non è assolutamente possibile in base a particolari leggi stabilire qual è la quota di contributo per il singolo bene ammortizzabile. Perché? Perché togliendo il singolo bene ammortizzabile magari crolla l'intero contributo oppure la mancanza del progetto farebbe mancare comunque il contributo, quindi c'è tutta una serie di spese, una serie di vincoli e una serie di correlazioni fra le varie tipologie di beni che hanno fatto parte del piano di investimento e non tutti sono beni ammortizzabili per cui non si è assolutamente in grado di ricostruire logicamente la quota di contributo che spetta al singolo bene ammortizzabile.

L'altro problema che c'è sui contributi - e poi glisso via - è il discorso sul regime transitorio. Sul regime transitorio stiamo molto attenti, perché questo è un problema di sforzo interpretativo su qualche cosa che non esiste. Il Ministero delle Finanze non ha dovuto fare un forzato interpretativo, ma ha dovuto fare uno sforzo di costruzione del regime transitorio, perché il regime transitorio per legge non c'è ed allora lo hanno inventato. Di fatto hanno un po' copiato la circolare Assonime n. 42 del '98 e devo dire che sul punto però se non altro hanno trovato un sistema.

I modi per arrivare a questo tipo di logica sono sostanzialmente due. Io faccio due esempi per chiarire e poi ognuno adotterà quello che ritiene più opportuno, ma comunque sono identici.

La logica è questa: prendete, per esempio, un bene di 1.000 lire che ha iniziato con una quota di ammortamento del 10% e gli è stato concesso un contributo di 250 in passato. Ipotizziamo che questa azienda abbia già ammortizzato il bene e il bene abbia già un fondo di ammortamento di 500. Quindi, io l'ho già ammortizzato per 5 anni al 1 gennaio 1998. Nel 1998 incasso 250 di contributo. Che cosa devo fare?

Quando io ricevo il contributo - in questo caso contributo in conto impianti - devo confrontare il contributo con il residuo da ammortizzare e fare questo tipo di ragionamento: 250 è a fronte di un residuo da ammortizzare di - era 1.000, ammortizzato per 500 - di 500. Se il residuo da ammortizzare è più alto della quota di contributo, in questo caso io continuerò le mie quote di ammortamento ordinarie, quindi continuerò ad ammortizzare 100 lire per ogni anno e dall'altra parte spalmerò nei residui periodi di ammortamento le 250 lire di contributi e quindi sostanzialmente avrò 100 lire e 250 diviso 5 dall'altra e 50 e avrò un effetto fiscale dell'anno di 50 lire. Tutto ciò indipendentemente dalla tecnica contabile adottata.

Il Ministero in questo caso pretende che io assoggetti a tassazione sostanzialmente un 50 lire di questa sopravvenienza attiva dell'anno in modo tale da eliminare la quota di ammortamento vecchia per 50 lire. Questa è la prima tecnica.

La seconda tecnica è banale ma porta agli stessi identici risultati. A me sembra più corretta la seconda onestamente, perché la seconda tecnica è quella che dice che quando io ho il contributo da incassare nel 1998 va ad abbattere il costo fiscalmente riconosciuto, quindi a partire dal '98 io non ammortizzo più 1.000,

ma ammortizzo 750 e quindi mi viene una quota di ammortamento di 75 - i risultati saranno gli stessi - e a questo punto dovrò dire: "Quanti sono i maggiori ammortamenti che ho fatto in passato?". Saranno 25 per 5 anni, 125 ed allora i maggiori ammortamenti del passato sono una sopravvenienza attiva che vado a spalmare nei 5 anni successivi. Quindi farò 75 da una parte di costo di ammortamento e 25 dall'altra parte di sopravvenienza attiva rateizzata. Il risultato è identico, però questo mi sembra che rispetti di più il dato lettera della norma che va ad abbattere il costo fiscalmente riconosciuto. I risultati sono ovviamente gli stessi e identici. Questo è il criterio da adottare per il Ministero delle Finanze - lo ha scritto nelle istruzioni - e credo che sia questo anche il criterio da adottare per il regime ordinario, perché quasi tutti i contributi, per esempio, della legge 449, all'art. 11, voi avrete ricevuto le comunicazioni dell'avvenuta concessione del contributo al 20 gennaio 1999. Questa è la situazione normale.

Che cosa vorrà dire? Vorrà dire che io per il 1998 dovrò fare l'ammortamento sul valore pieno e poi per il 1999 farò l'ammortamento sul valore ridotto e quella sopravvenienza attiva la spalmerò nei successivi anni di conclusione dell'ammortamento. Questa dovrebbe essere la logica.

E' chiaro che per ora è tutto scritto soltanto nella bozza di istruzioni, però devo dire che in linea di principio, sotto questo profilo, non ci sarà nessuna smentita. L'altra cosa sui contributi - e vado poi sull'Euro - è il cosiddetto problema della condizione sospensiva o risolutiva. Qui i problemi sono enormi, nel senso che non si capisce mai se un contributo me lo hanno dato davvero o per finta. Il concetto è che è sempre difficile, legge per legge dovremmo andare a verificarlo. Il problema diventa: quando ricevo una quota di contributo, è una quota di contributo vera o è un debito?

Qui dovremmo dire: il decreto che mi ha dato questo contributo - di solito c'è un decreto - è un decreto provvisorio. Che cosa c'è dopo? A fronte di questo incasso ci sarà un decreto definitivo e un collaudo? Se c'è un decreto definitivo, allora, secondo me, è a titolo provvisorio e quindi manca la definitività della concessione, anche perché ci sarà un collaudo e un successivo decreto di ammissione. Se invece c'è soltanto un periodo di tempo entro il quale l'ente erogante può controllare chi abbia effettuato queste cose - e questo c'è sempre, per qualunque legge, perché è presupposto fondamentale che io ottengo un contributo a fronte di qualche cosa che faccio - allora in questo caso, secondo me, c'è una condizione risolutiva e di conseguenza io credo che il contributo vada versato in quel momento, cioè nel momento in cui lo ricevo e abbia la rilevanza fiscale in quel momento.

Questa è la regola generale, quindi il problema è da vedere di volta in volta ed è da vedere, secondo me, alla luce di quelle che sono le regole specifiche di questa legge. Se registrare sostanzialmente cassa e debiti o registrare invece cassa e contributi. Questo è il concetto di fondo ed è basato su questa differenza: se è una condizione sospensiva o risolutiva. Se è sospensiva implica il non incasso di questo contributo; se è risolutiva implica invece l'incasso nonostante ci sia la possibilità successivamente che mi venga restituito.

A questo punto ci sarà di fatto una sopravvenienza passiva se ci fosse la revoca del contributo e quindi la sopravvenienza passiva avrebbe comunque rilevanza fiscale, in quanto nasce da un provento precedentemente tassato.

Detto questo, vado sul secondo argomento sull'Euro. Sull'Euro non ci sono tantissime cose da dire quest'anno. Sull'Euro si può parlare anche 2 o 3 giorni. Io e il Dott. Roscini Vitali abbiamo fatto tanti convegni sull'Euro a "Il Sole 24 ORE", c'erano anche persone che parlavano un giorno e mezzo dell'Euro dal punto di vista del marketing, che è sicuramente molto importante, o dal punto di vista dell'impatto gestionale dell'Euro e tutte queste cose belle che sono sicuramente molto importanti. Sono persone che vengono pagate sicuramente più di noi professionisti e dicono anche cose molto più interessanti di quelle che riusciamo a dire noi.

Noi in realtà dell'Euro dal punto di vista amministrativo parlare un giorno e mezzo facevamo fatica. Incominciamo a vedere rapidamente che cosa succede per l'Euro dal 1° gennaio... No, a noi interessa il bilancio 1998 e basta. Dal 1° gennaio 1999 lo lasciamo, anche per mancanza di tempo, ai convegni dell'anno prossimo.

Nel '98 l'Euro ha un impatto fondamentale, perché ha un impatto dal punto di vista sostanziale. Quindi, il bilancio '98 è un bilancio sicuramente in lire, è obbligatorio che sia in lire, e qualcuno dice: "Nel bilancio '98 metteteci anche i prospetti in Euro". E' una follia, secondo me, anche perché non abbiamo né tempo, né voglia di farlo e non è assolutamente obbligatorio.

Potrebbe essere interessante fare un'operazione di questo genere, a mio modo di vedere, soltanto per quelle imprese che iniziano al 1° gennaio 1999, ma saranno pochissime in Italia, la contabilità in Euro, per evitare a queste imprese di fare la riapertura in lire e la riconversione automatica nello stesso giorno in Euro.

Qualcuno in dottrina e, secondo me è anche ragionevole, dice: "Allegate nella nota integrativa il conto economico e lo stato patrimoniale in Euro e eviterete di riaprire i conti in lire e riconvertirli in Euro". Secondo me comunque ci sarebbe la continuità anche se non faccio questo e se riapro i conti in Euro, però dal punto di vista formale di problemi non ce ne sono.

Ci sono invece dei problemi grossi dal punto di vista sostanziale ed andiamo a vederli. I problemi grossi dal punto di vista sostanziale interessano soprattutto una disposizione che è l'art. 18 del decreto legislativo 213 del '98 che - come voi sapete - è un decreto di armonizzazione della normativa italiana a quello che

è l'intervento Euro e in questo art. 18 ci sono una serie di prese di posizione legislative che hanno poi fatto fare una serie di interpretazioni anche dagli amici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, che per ora hanno fatto un principio contabile che è ancora in bozza che non è da tutti condiviso, ma sul punto ne possiamo anche discutere.

Il discorso diventa: che effetto ha l'Euro? L'Euro ha questo effetto: io sto parlando di bilanci di società industriali e commerciali, per cui gli unici effetti dell'Euro per i bilanci delle società industriali e commerciali per ora interessano esclusivamente le poste monetarie, quindi crediti, debiti e tutte le altre poste che sono assimilabili ai crediti e ai debiti.

Quindi, sostanzialmente io ragiono sulle poste monetarie. Nessun effetto ha l'Euro su quelle che sono le poste non monetarie. Sulle poste monetarie l'effetto dell'Euro è previsto dall'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 213 che dice questo: vanno convertite le posizioni che io ho al 31 dicembre nelle cosiddette valute in, cioè nelle valute aderenti, vanno convertite al tasso di cambio definitivo. Quindi io vado ad adeguare il mio credito e il mio debito portandolo a quel valore che è il valore definitivo ed è il valore che io incasserò o pagherò successivamente alla data del 31 dicembre.

Quindi, il rischio cambio viene azzerato sostanzialmente ed essendosi azzerato il rischio cambio, gli effetti di questo adeguamento sono delle differenze cambio di competenza del periodo d'imposta 1998. Quindi in buona sostanza noi ci troveremo di fronte ad un adeguamento di crediti e debiti nelle valute in e a fronte di questo adeguamento di crediti e debiti avremo una contropartita che saranno le poste delle differenze cambio che sono, come sapete nel bilancio di esercizio, la voce C16 o la voce C17, a seconda che siano positive o negative con contestuale rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e naturalmente irrilevanza ai fini IRAP in quanto si tratta di poste sotto la riga. Quindi, sostanzialmente io avrò questa prima regola che è una regola fondamentale.

In questa prima regola, ipotizziamo di avere un credito di 1.000 lire che diventa 1.100, io realizzo una differenza cambi di 100 lire. Questa differenza cambi di 100 lire, che verrà contabilizzata come credito a differenza cambi, pagherà le tasse su 100 lire, ma potrebbe succedere anche il contrario.

Io ho un credito di 1.000 che diventa 900 e allora io farò differenza cambi a credito per 100 lire. Questa differenza negativa a cambi - questo è un aspetto importante che vi segnalo fra le righe - è stato ritenuto non una differenza imputabile al fondo rischi su cambi. E' stata analizzata in questo modo la norma di legge, perché letteralmente è corretto, nel senso che le differenze cambi che fiscalmente devono essere imputate al fondo rischi su cambi sono quelle differenze cambi che derivano da incassi o pagamenti e questa qui non deriva né da incassi, né da pagamenti, ma è una differenza cambi che deriva per un fatto straordinario, che probabilmente vedremo una volta sola nella vita, cioè quello della fissazione dei tassi di cambio definitivi.

Detto questo sul primo esempio vi segnalo una cosa: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha fatto un pre-principio contabile a febbraio-marzo '98. Nel '97, a giugno, è uscita la Commissione Europea facendo una lunghissima disposizione, spiegando bene quali sono gli effetti sui bilanci per effetto dell'introduzione dell'Euro. Sia il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, sia la Commissione sono arrivati a dire in questi documenti sui bilanci che le differenze cambio che si generano per effetto dell'introduzione dell'Euro sono sicuramente le differenze cambio che vanno trattate con i criteri ordinari e quindi vanno a conto economico. Perché? Perché è vero che l'Euro - dice la Commissione Europea - è un fatto assolutamente straordinario, ma è anche vero che questo fatto straordinario dal punto di vista amministrativo non è nient'altro che la fissazione di un importo che dovrò incassare o la fissazione di un importo che dovrò pagare e quindi viene trattato con i criteri ordinari.

Pertanto si capisce poco il perché noi dovremmo andare avanti in questo discorso. Invece dobbiamo farlo perché l'art. 18 del decreto legislativo 213 prevede altre due tecniche di contabilizzazione delle nostre differenze cambio nei bilanci di quest'anno.

La prima tecnica di contabilizzazione è la cosiddetta pro rata temporis mentre la seconda tecnica di contabilizzazione è il metodo forfetario. Tutte e due partono da un presupposto di fondo che è quello che ci sia la possibilità di differire nel tempo la deduzione o la tassazione delle differenze negative o positive derivanti dell'Euro.

Queste regole che sono state previste per legge stanno facendo discutere dal punto di vista contabile e poi ne parliamo. La prima regola, la pro rata temporis, è di fatto una follia nel senso che chi la applica diventerà pazzo, perché uno deve vedere le singole posizioni in cambi e per ogni singola posizione in cambi deve ripartire sulla base della durata residua quella che è la deduzione del costo o la tassazione del provento.

Vi segnalo una cosa. Non è possibile farlo a livello di variazioni, cioè qui non esiste il doppio binario, ma esiste il mono-binario. Se io non voglio tassare nell'anno il provento o la differenza positiva cambi, o non voglio dedurre nell'anno, ma la voglio rimandare e voglio utilizzare il pro rata temporis, devo necessariamente togliere il costo del provento dal conto economico perché c'è scritto chiaramente che la possibilità di utilizzare questi sistemi alternativi è subordinata all'iscrizione di queste perdite o di questi proventi direttamente nello stato patrimoniale. Adirittura si sono preoccupati di dire che deve essere iscritto direttamente nello stato patrimoniale, neanche iscriverlo prima nel conto

economico e poi toglierlo. Quindi, attenzione anche a questo tipo di aspetto che son chi lo abbia scritto, però esiste anche questo problema banalissimo, secondo me, però non vorrei che domani arrivasse un verificatore zelante e mi dice: "No, tu lo hai messo come differenze cambi e poi me lo hai tolto come risconto, di conseguenza l'avevi iscritto nel conto economico e adesso me lo hai tolto".

Spero che non facciano cose di questo tipo, me lo auguro anche perché sarebbe una follia, però la norma è scritta in questo senso. Addirittura c'è un passaggio della relazione governativa che sta a supporto di questa tesi, che è folle come tipo di interpretazione, però teniamola in considerazione, quindi evitiamo di farle transitare in voci che poi chiudiamo nel conto economico perché ci creerebbero dei problemi inutili.

Come funziona il pro rata temporis? Ipotizziamo un credito che è nato il 1° luglio 1998 e che si chiude al 30 giugno del 2000. In questo caso ipotizziamo che alla fine questo credito abbia generato una differenza cambi di 200, positiva o negativa non ha importanza. Come la ripartirò? Questo credito ha una durata residua di tre semestri, due nel 1999 e uno nel 2000. Quanti semestri sono passati? Un semestre nel '98 allora io devo dividere per 4 questa differenza cambi, 200 diviso 4 e per 50 lire di competenza del '98 per 150 lire dovrà essere rimandata al futuro. E' evidente che questo tipo di tecnica di contabilizzazione dovrà valere naturalmente per ciascuna differenza e io la dovrò seguire nel tempo, nel senso che anche l'anno prossimo, per tutte quelle che vanno oltre il prossimo esercizio, io avrò questo tipo di tecnica di contabilizzazione. Quindi, è bene non utilizzarla salvo casi particolarissimi.

L'altra tecnica di contabilizzazione prevista è invece quella forfetaria che non ha proprio nessuna logica. Quella forfetaria è così: queste 200 lire le dividi per 4, 50 lire a carico del '98, 50 lire del '99, 50 lire del 2000, 50 lire del 2001 e basta. Sostanzialmente le dividi, le spalmi su 4 esercizi, ma senza nessuna logica. Ricordo che anche questa seconda tecnica del secondo gruppo è necessario comunque spostare le differenze cambi che si sono realizzate dal conto economico allo stato patrimoniale, quindi in ogni caso il vantaggio di questa seconda tecnica è che è forfetaria e non stiamo a fare grossi conteggi. Nella nota integrativa bisognerà spiegare quale delle tre tecniche hai utilizzato e naturalmente dare le opportune indicazioni e i chiarimenti ai terzi. Questo è il discorso dell'Euro. Dal punto di vista contabile il principio contabile che sta per uscire, la bozza, secondo me è condivisibile e forse ha alcuni passaggi che lasciano un po' perplessi, ma comunque lascia ampia possibilità.

Il problema qual è? Se le differenze cambio vanno direttamente a conto economico il problema non c'è, vanno in C16 o in C17. Se le differenze cambio vanno invece nell'ambito dello stato patrimoniale, allora a questo punto c'era da capire dove andarle a inserire.

Quello che ritengo il metodo migliore, anche se in effetti si tratta sempre di costi e proventi di competenza dell'esercizio, è quello di metterli tra i ratei e i risconti. Il principio contabile dice: "Metteteli tra i ratei e i risconti, non sono ratei e risconti ovviamente, ma li mettete in una voce separata dei ratei e i risconti" e questo dovrebbe generare un effetto in termini di chiarezza anche per i lettori del bilancio.

La seconda tecnica ammessa, che è quella un po' non dico sotto accusa, ma ha fatto un po' più discutere, è quella di fare a livello patrimoniale quello che sarebbe stato l'effetto se io le avessi mandate a conto economico.

Che cosa si vuole fare? Si vuole dire: "Le mando in diminuzioni o in aumento del patrimonio netto". In questo modo a livello patrimoniale rappresento quello che sarebbe stato l'effetto se li avessi imputati direttamente nel conto economico. Naturalmente ho uno strano effetto perché c'è una discrasia tra quello che è l'effetto a livello di conto economico e le variazioni nell'ambito del patrimonio netto.

E' chiaro che se io imputo le differenze positive, in questo caso, giustamente come diceva il Prof. Roscini Vitali, dovrà anche costituire l'apposito fondo per imposte differite che sarà il fondo che si dovrà creare nel momento in cui io le manderò direttamente a conto economico, perché prima o dopo andranno a conto economico, e le andrò a tassare. Questo è il discorso del nostro Euro.

L'ultimo argomento è il discorso delle Stock option. Sull'Euro vi segnalo che ci sono duemila problemi aperti di tipo contabile, amministrativo. Noi abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna di seguire una società che è passata all'Euro dal 1° di gennaio con moneta di conto e un'altra che è passata per metà all'Euro per moneta di conto e quindi stiamo vivendo in diretta tutte le problematiche amministrative e contabili che sono tante e che generano problemi notevoli.

In realtà devo dire che dal punto di vista scientifico e dal punto di vista della normativa non sono mai problemi di notevole interesse. Secondo me sono molte volte problemi operativi, empirici, pratici, perché l'Euro con il principio "Nessun obbligo e nessun divieto" e di fatto con le leggi che sono entrate in vigore non crea, a mio modo di vedere, nessun tipo di problema.

Vi segnalo sul punto che ben fatta, secondo me, ed è da tenere in considerazione perché chiarisce tutti i principi almeno fiscali e toglie una serie di preoccupazioni è la circolare 291/E del 1998 in cui il Ministero delle Finanze dice: "L'Euro per noi è sostanzialmente e totalmente indifferente. Fate quello che volete e noi lo prendiamo come punto di riferimento. Possiamo addirittura stampare sugli stessi registri operazioni in lire e operazioni in Europa, a condizione che quando li sommiamo, li sommiamo in maniera ragionata, come equivalenza, e non in maniera sragionata".

Stock option. Il problema delle Stock option è un problema che sta facendo discutere. Come studio abbiamo seguito molto questo discorso delle Stock option e quindi lo vado ad affrontare.

La problematica sulle Stock option è legata alle nuove disposizioni entrate in vigore con il decreto legislativo 313 che è quello sul lavoro dipendente. All'interno di questo decreto legislativo - come voi sapete - in una parte dell'art. 48 sono state introdotte delle disposizioni nuove.

In particolare voi sapete che l'art. 48 del testo unico che si occupa del reddito del lavoro dipendente genera ed evidenzia il trattamento fiscale di tutta una serie di redditi. In particolare c'è una regola generale che è nel comma 1, che dice quale è la base imponibile per il reddito di lavoro dipendente, che introduce i principi. Poi c'è il comma 2 che introduce i "fringe benefit protetti" che hanno la caratteristica di essere di fatto reddito di lavoro dipendente, ma in sostanza di non essere tassati per espressa previsione normativa. Nel comma 3 c'è il famoso principio del valore normale etc, e quindi tutta una serie di problematiche.

All'interno dell'articolo 48 comma 2, la lettera g) si occupa delle "stock option". In realtà è una norma che non si occupa proprio delle "stock option" ma si occupa della distribuzione gratuita di azioni ai dipendenti, oppure della possibilità di sottoscrizione di azioni effettuate dai dipendenti. Le "stock option" sono una cosa diversa, cioè sono una sorta di accordo, una sorta di contratto, di impegno, per cui ai lavoratori dipendenti o a qualcun altro viene riservata la possibilità di sottoscrivere o di acquisire azioni della società o di società facenti parte del gruppo ad un determinato prezzo.

Questa è la regola, quindi un'opzione, la concessione di una opzione al dipendente, che naturalmente gli garantisce una serie di diritti e naturalmente una serie di vantaggi.

Queste sono le "stock option" tendenzialmente, ma in questo caso invece la norma è più limitata. Intanto c'è un riferimento molto preciso, perché la norma si occupa soltanto di due tipologie di agevolazioni. Tutto quello che sta al di fuori di queste due tipologie di agevolazioni è tassato con le regole ordinarie. Presupposto di fondo, che riguarda tutte e due le tipologie di agevolazione ai dipendenti, è che si tratti di azioni nuove, quindi anche queste due fattispecie riferite ad azioni di vecchia emissione, cioè che non vengono contestualmente emesse nel momento in cui viene data l'agevolazione al dipendente, genereranno tassazioni con le regole ordinarie. Quindi di fatto se faccio degli sconti ai dipendenti perché dico "le azioni proprie che ho comperato sul mercato le ho messe lì, le vendo ai miei dipendenti, perché c'è una delibera assembleare che mi consente di farlo, ad un prezzo di favore".

In questo caso è evidente che la vendita al dipendente ad un prezzo di favore, genera tassazione in capo a lui, perché si tratta di azioni di vecchia emissione, e quindi la differenza tra il valore normale dell'azione nel momento della cessione e quello che è il prezzo pagato dal dipendente, va in busta paga e viene assoggettato alle regole ordinarie, non c'è assolutamente dubbio.

E' così come se io riservassi ai miei dipendenti, cioè dessi loro un diritto di opzione per acquistare delle azioni sul mercato. Dico: "ti do un diritto d'opzione, tu puoi comperare le mie azioni che sul mercato valgono 12 mila a 7 mila e io ci metto la differenza". Naturalmente ho un diritto di opzione, nel senso che tutto ciò che eccede le 7 mila lire viene pagato direttamente dalla società o viene fatto uno sconto.

Anche in questa ipotesi è evidente che, siccome parliamo di azioni di vecchia emissione, ci sarà di fatto una tassazione del diritto. Su questo punto dovremo aprire una parentesi perché le disposizioni sono parecchio problematiche soprattutto sulla cessione delle opzioni e in particolare sulla differenza tra le "opzioni cedibili" e le "opzioni non cedibili".

Le due fattispecie regolate sono l'articolo 2349 del codice civile, che si occupa della distribuzione straordinaria di utili ai dipendenti, che ai fini civilistici può dare origine a particolari categorie di azioni. Quindi alla fine dell'anno posso fare una assegnazione straordinaria degli utili ai miei dipendenti sottoforma di categorie azioni, quindi do loro questi utili, che in realtà sono niente altro che un aumento di capitale sociale ed una distribuzione ai dipendenti di questo aumento di capitale sociale.

Sono particolari categorie di azioni, e si discute su vari problemi, su cui possiamo ragionare. Il primo problema è cosa vuole dire "straordinario". Intanto si discute su chi può fare una operazione di questo genere, e c'è anche una posizione dell'ottava civile di Milano che sembrerebbe dire che ci può essere la delega al consiglio di amministrazione, per cui può essere scelta dal consiglio di amministrazione.

C'è poi un problema civilistico, cioè si discute su cosa vuole dire "straordinario". Straordinario vuole dire che non può essere a regime, non si può prevedere che ogni anno per tutta la vita della società do ai miei dipendenti il 20% degli utili sottoforma di distribuzione di azioni gratuite ai dipendenti stessi.

Sostanzialmente vado a fare una operazione in questo caso che non è prevista dalla norma civilistica, che non potrei fare, però secondo me "straordinaria" non deve necessariamente dire un esercizio e basta, si può dire che la straordinarietà di questa operazione deve essere comunque limitata nel tempo. Qualcuno sostiene che il concetto di "straordinaria" sia soltanto evidenziato, cioè non faccia riferimento alla periodicità ma invece alle modalità. Secondo me questa è una posizione non propriamente corretta, per me fa riferimento anche al concetto di periodicità, cioè non può essere a regime altrimenti è ordinaria.

Altro problema grosso è la distribuzione di utili ai soci. Distribuisco utili ai soci, cioè il mio dipendente è Franco, io do a lui una serie di azioni di nuova emissione che sono quota a parte degli utili dell'anno. Prima cosa: bisogna capire se è possibile darlo solo a lui e a nessun altro. Si deve ritenere anche questo punto dal punto di vista civilistico prima ancora che fiscale, che debba e possa essere riservato solo a particolari categorie di dipendenti, ma non sicuramente ad un solo dipendente. Notate che c'è tutto un problema poi di insider trading, perché i dirigenti sono a conoscenza di una serie di informazioni per cui ci sono problemi di natura giuridica e civilistica di notevole interesse.

L'altro problema che c'è è il momento in cui l'assegno a lui: sicuramente lui non è tassato perché c'è il 48 comma 2 lettera g). Però c'è un altro problemino che è questo: io sto distribuendo utili ai dipendenti e quindi ci può essere la deduzione fiscale? Sapete che questa agevolazione è legata anche all'articolo 62 del testo unico, comma 2, dove si dice che "le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazioni sono computati in diminuzione dal reddito dell'esercizio di competenza indipendentemente dell'imputazione del conto dei profitti e delle perdite".

Quindi questa norma che di fatto è una partecipazione agli utili o una distribuzione straordinaria di utili sottoforma di azioni, rientra nell'articolo 62, comma 4, o sfugge all'articolo? Perché se vi rientrasse, come ad una prima analisi non approfondita potrebbe sembrare - secondo me anche dal tenore letterario della norma di legge, non dice "le partecipazioni agli utili ordinarie", dice le "partecipazioni agli utili", allora diventerebbe uno strumento piuttosto interessante. Avrei la possibilità di pagare i dipendenti sottoforma di azioni e naturalmente avrei anche la deduzione del costo a livello di lavoro, di costo del lavoro dipendente. Di fatto è costo di lavoro dipendente. Se non ci fosse stato l'art. 48, comma 2 lettera g) sarebbe stato tassato in capo al dipendente senza alcun dubbio. A questo punto secondo me il combinato disposto del 62 comma 1 e 62 comma 4 dovrebbe rendere possibile questa ipotesi, che è una cosa su cui il Ministero dovrebbe esprimersi e dovrebbe approfondire la fattispecie.

L'altro aspetto che, a mio modo di vedere, è sicuramente interessante in questa ipotesi, è quello della DIT, cioè comunque secondo me è un accantonamento di utili e quindi dovrebbe dare rilevanza ai fini DIT, perché di fatto ho accantonato gli utili, ho aumentato il capitale e poi li ho distribuiti ai dipendenti sottoforma di azioni. A mio modo di vedere resta comunque il fatto che la prima operazione è stato l'accantonamento di utili, e come tale dovrebbe rilevare ai fini della dual income tax.

Gli utili sono rimasti nella società, quindi non c'è stata una riduzione del mio capitale, ma sono rimasti in società perché ai soci sono andate le azioni e quindi direi che ai fini DIT l'agevolazione dovrebbe esserci. Tutti questi sono spunti che vi butto lì perché sul punto bisognerà ragionarci a lungo.

Seconda ipotesi è il 2441, ultimo comma. Come sapete l'articolo 2441 è quello che parla di riservare un quarto delle azioni di nuova emissione ai dipendenti in sede di aumento di capitale sociale, chiaramente riservarle ad un prezzo agevolato. In questo caso riservo ad un prezzo agevolato ai miei dipendenti la possibilità di sottoscrivere delle azioni di nuova emissione e anche in questo caso vediamo quali sono gli effetti. Devo dire che quasi tutte le società quotate che ho visto, ne ho seguita una che ha fatto questa operazione, ha fatto tutte le delibere con il 2441 perché sembra che non vogliono dare ai dipendenti niente se questi non tirano fuori qualcosa. Il 2349 non lo stanno quindi utilizzando.

Il dipendente sottoscrive un'azione ad un prezzo molto più basso rispetto ai corsi e ai valori di borsa, mentre nelle regole ordinarie la differenza tra valore normale e il valore di sottoscrizione sarebbe stato tassato, come reddito di lavoro dipendente, qui non c'è nessuna tassazione e quindi abbiamo una sorta di sottoscrizione agevolata.

Punto importante che si manifestava era questo: il dipendente che ha ricevuto le azioni gratuite, che hanno un certo valore normale e non è stato tassato per nulla e un altro dipendente che ha sottoscritto delle azioni di nuova emissione a 100 lire quando valevano 2000, quando le vendono cosa succede? Qui c'è un problema perché il rischio era che venissero considerate acquisite ai fini di un'altra categoria di redditi, che è il capital gain, a quello che era il costo sostenuto; nel caso del 2349 era 0, nel caso del 2441 era il valore di sottoscrizione che era molto più basso rispetto al valore di mercato.

A livello interpretativo, secondo dei principi che a mio modo di vedere sono ragionevoli, c'è stata una deroga al principio del costo, ma è giustificata. Hanno detto in sostanza nella circolare 165/E che a livello di principio si deve considerare - perché naturalmente non c'è norma di legge in questo senso scritta - che il valore normale del titolo al momento della consegna o della sottoscrizione (a seconda delle due fattispecie che abbiamo evidenziato), cioè il valore che sarebbe stato tassato se non ci fosse stata la disposizione agevolativa, è il costo di carico della partecipazione ai fini del capital gain.

Se io cedessi le quote di partecipazione il giorno dopo, fino al valore normale del bene non sarei stato... non devo essere tassato; fino al valore normale del bene nel momento di sottoscrizione, quindi soltanto le eventuali eccedenze o i plusvalori che emergono successivamente al momento in cui ho ricevuto il titolo, e in cui sono entrato nella disponibilità materiale del titolo.

Altra cosa importante che voglio segnalare è questa. La norma agevola anche - e questo è un punto che va assolutamente tenuto in considerazione - una ipotesi che civilisticamente non è ammessa. Se andate a prendere l'articolo 2441 ultimo

comma, trovate che la possibilità di offrire un quarto delle azioni di nuova emissione in sottoscrizione ai dipendenti è riservato ai dipendenti della stessa società, dice l'articolo 2441.

In sostanza non potrei riservare a dipendenti di altra società, anche se controllata o collegata, le azioni di nuova emissione sulla base del 2441, ultimo comma. Questo è però relativo all'Italia, quindi potrebbe succedere che ipotesi diverse si generano in altre fattispecie.

La norma dice che le regole funzionano anche se le azioni sono emesse da società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Avere riservato ad un prezzo di valore la possibilità di sottoscrivere azioni della controllante francese da parte dei soci della controllata italiana, è sicuramente una di quelle ipotesi per cui abbiamo la copertura all'interno delle disposizioni normative. Ciò è stato confermato anche in via interpretativa dal Ministero delle Finanze.

Ho ancora forse cinque minuti in cui volevo ricordare il discorso delle opzioni perché è un pochino problematico. Ci sono un po' di interpretazioni diverse.

In dottrina sulle opzioni qualcuno si è già espresso, l'ABI per esempio, in una circolare uscita sul capital gain ha parlato del lavoro dipendente, e poi in dottrina si sono espressi parecchie persone. Devo dire che non c'è un orientamento omogeneo sul trattamento fiscale. Ora vediamo di cosa parlo e faccio qualche esempio per capirsi. Non c'è un trattamento omogeneo ai fini dell'interpretazione, dicevo. Il Ministero delle Finanze non è ancora uscito in via definitiva. Io ho visto una bozza di una circolare sul lavoro dipendente da un paio di mesi a questa parte che forse non verrà mai firmata, che contiene tutta una serie di prese di posizioni anche molto consistenti. Una riguarda anche il valore del patrimonio netto che citata priva il prof. Dario Stevanato, ma non è ufficiale.

In questo caso il Ministero delle Finanze prende una posizione un po' strana, un po' salomonica che non essendo ufficiale è come non esistesse, cioè sono bozze interne assolutamente officiose.

Le ipotesi quasi sono? Quali sono i problemi? Il problema è quello dell'opzione. Io do una azione, per esempio, al dott. Roscini Vitali che è un mio dipendente di acquisire delle azioni ad un prezzo di 10 mila lire; sono azioni di vecchia emissione e di conseguenza c'è sicuramente tassazione. Ma quando c'è tassazione? Quando io gli do il diritto? Oppure quando lui sottoscrive? Questo il primo problema. Si deve differenziare e dividere le ipotesi in opzioni cedibili o non cedibili, perché se gli dico "sottoscrivi a 10 mila lire la mia azione", che ne vale magari 16 o 17 mila lire. Se lui la può vendere questa opzione immediatamente, è chiaro che è un valore. Allora rientra nell'articolo 48, comma 1, che mi dice che le somme di valori sono reddito in natura, gli sto dando reddito in natura.

Se invece l'opzione non è cedibile, l'avergli garantito un diritto... se ne può "fregare" perché potrebbe non avere 10 mila lire o potrebbe spenderle in attività più piacevoli, in questo caso solo nel momento della sottoscrizione cioè dell'esercizio del diritto ci sarebbe - secondo me - la tassazione ai fini di questa fattispecie. Si genererebbe il valore e sarebbe la differenza tra il valore normale dell'azione in quel momento e quello a cui l'ho sottoscritta.

Quindi ci sono queste due ipotesi. E' chiaro che questa è la linea che ha preso anche l'ABI, però ci possono essere 2000 fattispecie perché sono libere le possibilità. Ci sono perciò delle ipotesi su cui non si è d'accordo: è il caso dell'opzione cedibile dopo un certo periodo di tempo. Il punto su cui si sta discutendo è: se do al dott. Roscini Vitali l'opzione di sottoscrivere l'azione che è cedibile, ma non subito, solo dopo tre mesi, io ritengo che non cambi niente. Secondo me il valore normale dovrebbe essere tassato oggi perché è comunque un valore, non lo diventa subito ma tra tre mesi. Ciò però non vuol dire niente, perché se mi regalano un quadro e mi dico che per 3 mesi non lo posso vendere ma dopo lo vendo, secondo me è un valore. Giusto? Se invece mi danno il diritto a comperare un quadro ad un prezzo scontato, non può essere un valore fino a quando non determina lo sconto, cioè manca anche la identificazione, la quantificazione del provento nella seconda ipotesi. In questa ipotesi secondo me è subito tassata, invece qualche studio e qualche posizione interpretativa dice che in questa seconda ipotesi il momento della tassazione è l'esercizio del diritto, e quindi sposta totalmente in avanti questo tipo di possibilità. Io non ne sono assolutamente convinto, e non so se il Ministero darà dei chiarimenti su questo punto.

Una cosa è certa: se do l'opzione all'amico dott. Roscini Vitali che è un mio dipendente, e la do a tutti i dipendenti, e nel momento in cui loro esercitano l'opzione io emetto azioni di nuova emissione ai sensi del 2349 e del 2441 non c'è tassazione, perché si applicherebbero le disposizioni che abbiamo visto.

Naturalmente a condizione che le opzioni siano non cedibili, perché se lo fossero, quello che fa lui da ora in avanti non dovrebbe dar adito a problemi.

Con questo credo di avere esaurito le cose che ho da dire. Potrebbe succedere in generale, potrebbero regalarmi dei beni, degli alimenti e scadono nel frattempo, diventano avariati. Nell'altro caso ho un periodo di tempo, allora se la consideriamo una condizione sospensiva, in ogni caso secondo me sarebbe sbagliato dire che è l'esercizio, ma diventerebbe il momento in cui viene meno la condizione sospensiva. E' giusta l'osservazione fatta dal collega, ma secondo i principi non ci sta la possibilità di assoggettarla a tassazione al momento dell'esercizio. Con questo vi ringrazio.

VALUTAZIONE E SVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Dott. DARIO STEVANATO

Professore associato di Diritto tributario all'Università di Trieste

Relazione stenografata elettronicamente

Io dovrei parlarvi di partecipazioni e contribuirò di evitare di commentare le relative disposizioni, che tutti conoscete.

Invece preferisco tentare di analizzare alcune fattispecie abbastanza frequenti in tema di valutazione dei titoli, giacché le norme di riferimento sembrano insufficienti di fronte alla varietà delle fattispecie concrete, soprattutto in tema di svalutazione o di valorizzazione di partecipazioni.

Premetto, ma è una cosa risaputa, che oramai a seguito dell'adeguamento del reddito d'impresa (su questo specifico aspetto) al nuovo bilancio, le partecipazioni si dividono in due categorie in base alla loro iscrizione in bilancio e quindi tenendo conto del profilo contabile, cioè del fatto che siano o meno iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Abbiamo in buona sostanza partecipazioni che danno origine a ricavi e partecipazioni che invece costituiscono beni plusvalenti. Questa separazione però non ha in prima battuta riflessi sul piano dei criteri valutativi. Infatti le norme che concernono le partecipazioni iscritte come immobilizzazioni e che quindi sono beni plusvalenti dal punto di vista tributario, rinviano integralmente, con alcune distinzioni che poi semmai esamineremo, alle disposizioni che si occupano invece delle partecipazioni iscritte all'attivo circolante e quindi valutate secondo il vecchio criterio dei costi ricavi e rimanenze.

Cerco di evidenziare subito alcuni problemi applicativi di queste disposizioni che richiamo brevemente: come sapete, si tratta dell'articolo 61 del Tuir sulla valutazione dei titoli, che rinvia per molti aspetti alla norma sulla valutazione delle rimanenze di magazzino (art. 59); c'è quindi una tendenziale equiparazione tra i titoli iscritti all'attivo circolante e i beni di magazzino dell'impresa. Poi occorre menzionare l'articolo 54 che concerne le plusvalenze (per quanto riguarda ovviamente le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni) e poi ancora l'articolo 66 che riguarda un caso curioso in cui si tratta di stabilire i criteri di deducibilità di minusvalenze patrimoniali, ma che vedremo subito essere in realtà un mero rinvio a criteri di svalutazione del magazzino titoli.

Nonostante questa separazione i criteri, quindi, in prima battuta sono gli stessi. Il primo problema che si pone è un problema di valutazione, cioè di valorizzazione di titoli o quote societarie non rappresentate da titoli, che si ripropone in termini analoghi a quelli che abbiamo quando si tratta di valutare una qualsiasi merce, un qualsiasi bene che dà origine a ricavi. Lo sapete benissimo, si tratta di individuare il costo medio unitario dell'anno di formazione, di raggruppare i beni in categorie omogenee, quindi occorre fare riferimento alla natura del titolo e all'emittente e poi alle varie regole per imputare i decrementi (quindi il Lifo o le altre regole adesso consentite).

Normalmente le valorizzazioni non pongono problemi quando c'è un acquisto mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro. La valorizzazione è data semplicemente dal prezzo pagato. I problemi sorgono invece quando manca un corrispettivo monetario e il caso più importante e che si pone più di frequente è non tanto quello della permuta (su cui cercheremo di dire qualcosa), ma soprattutto quello del conferimento in società. Dove vi sia un conferimento in società, si ricevono partecipazioni cioè una contropartita non immediatamente misurabile.

E' curioso che uno snodo cruciale della determinazione del reddito d'impresa sia ancora terra di nessuno per quanto riguarda i criteri di valorizzazione: qui si scontrano, infatti, ancora due tesi tra loro contrapposte, nessuna delle quali sembra essere in grado di prevalere sull'altra. Voi ricordate che fino al 1994 per le società non quotate esisteva il criterio dei beni conferiti, accanto ad una disposizione normativa (che è sopravvissuta) concernente le società quotate in borsa, dove il riferimento è dato dal valore borsa.

Per le società non quotate, invece, per le quali si trattava di valorizzare il conferimento dal punto di vista dell'impresa conferente, c'era un richiamo al valore dei beni conferiti. Quindi, era abbastanza semplice da ciò ricavare la conclusione della valorizzazione in base al valore normale. Esistono norme che si occupano, in particolare l'art. 9 del Testo Unico, dei corrispettivi in natura.

In questo caso abbiamo un corrispettivo in natura, un corrispettivo non in senso tecnico, che è la partecipazione che ricevo a fronte del bene che conferisco. Ma qui c'era anche una deroga rispetto ai principi generali secondo cui le valorizzazioni nei corrispettivi in natura fanno riferimento a quello che si riceve, e invece si valorizzava quello che si dava, cioè il bene conferito.

Ora questa norma è stata stralciata nel 1994 senza essere sostituita da una disposizione che indichi un criterio diverso. Di fatto la norma si presenta monca perché contiene un criterio per le società quotate, che sono in numero limitato, ma

per la stragrande maggioranza delle società, cioè quelle non quotate, non vi è più un criterio di valorizzazione.

Nonostante questa modifica i funzionari di grado elevato del Ministero e l'Assonime ritengono che non sia cambiato nulla e che perciò si debba ancora fare riferimento al valore normale dei beni conferiti. Questa è una tesi con cui occorre fare i conti, però vi faccio notare che probabilmente, una volta caduto l'inciso per cui si valorizzavano queste partecipazioni in base al valore normale dei beni conferiti, si dovrebbe ritornare alle regole ordinarie in caso di corrispettivi in natura, che vogliono che venga valorizzato l'oggetto ricevuto. In questo caso bisogna valorizzare, probabilmente, l'incremento patrimoniale fatto dalla società conferitaria.

Uno spunto testuale in questo senso si trova anche nel comma 4 dell'articolo 9 medesimo, che nel dire quale è il valore normale per le partecipazioni societarie o altri titoli, indica appunto il valore del patrimonio netto, l'incremento patrimoniale della società che sta emettendo i titoli.

Se poi fosse vera questa tesi che ho appena enunciato, avremmo una omogeneizzazione rispetto alle regole di nuovo conio recate dal noto decreto legislativo n. 358/1997 sulle riorganizzazioni delle attività produttive, che, avrete notato, ha ritagliato un regime speciale di valorizzazione delle partecipazioni laddove si tratti di conferimento di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Si tratta di norme pensate in primo luogo per stabilire un criterio per il realizzo della plusvalenza da parte del conferente, ma ovviamente immediatamente si percepisce che il criterio della valorizzazione della plusvalenza è collegato al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta.

Abbiamo dunque un sistema in cui è chiaramente sancito, per queste ultime operazioni di conferimento di aziende o partecipazioni almeno di collegamento, il riferimento all'incremento di patrimonio della società conferitaria, che consente - come si può immaginare - la mancata emersione di plusvalenza all'atto del conferimento. Poi abbiamo una norma più generale (art. 9 Tuir) che non è stata toccata non certo per una cattiva volontà o esigenza di tipo sistematico, giacché la modifica sarebbe andata nella direzione di estendere questo regime, recato dal decreto 358, anche a tutti i tipi di conferimento, non solo a quelli aventi oggetto aziende o partecipazioni qualificate, ma anche a conferimenti di singoli beni.

La ragione è invece del tutto contingente, legata alla mancanza nella legge delega, che riguardava le operazioni di riorganizzazione, di indicazioni sufficienti per farsi carico di risolvere questo problema. Anche per i conferimenti di singoli beni, quindi, il problema è rimasto sostanzialmente inalterato. Volevo soltanto segnalare che, nonostante questa tesi legata al passato che dimostra una difficoltà nell'adattarsi al mutato quadro normativo (mi riferisco, cioè, alla tesi ancora sostenuta in via ufficiosa in sede ministeriale, per cui occorrerebbe fare riferimento al valore normale dei beni conferiti), mi sembrerebbe che il dato testuale consenta una lettura diversa, nel senso di agganciare la valorizzazione di conferimenti anche di singoli beni agli incrementi patrimoniali della conferitaria: spesso saranno pari al valore di perizia, ma potrebbero essere anche valori inferiori.

Dicevo, poi, che un altro caso di possibile difficoltà nella valutazione e quindi nella valorizzazione di partecipazioni, potrebbe derivare dal caso della permuta: anche in caso di permuta manca un corrispettivo in denaro, ma questa volta è chiaro che dovrò fare riferimento al valore del bene ricevuto. Mentre ancora una volta torna ad esservi un regime speciale per quanto riguarda quelle particolari permuta che configurano "scambi di partecipazioni", perché anche lì vige un regime di neutralità per cui dal punto di vista tributario la partecipazione data in permuta (e che consente al soggetto che la riceve di acquisire il controllo societario), dovrà essere valorizzata - pena la perdita della neutralità fiscale - ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti che queste azioni possedevano in precedenza.

Detto questo passerei ad esaminare alcune questioni connesse alle svalutazioni. Erroneamente qualcuno ritiene che sia possibile, per quanto attiene al caso delle partecipazioni valutate in base al patrimonio netto, con il metodo dell'*equity*, una diretta applicazione di questo metodo ai fini fiscali, per cui si potrebbe adeguare direttamente il valore delle partecipazioni ai dati risultanti in bilancio dall'applicazione di questo metodo. State attenti che non è così - e mi riaggancio a quanto detto nelle premesse - poiché anche per le partecipazioni immobilizzate valgono tendenzialmente le stesse regole valide per le partecipazioni che danno origine a ricavi. Quindi il punto di riferimento per la svalutazione di società non quotate - è il caso di parlare di queste perché per le altre, esistendo valori di borsa

non ci sono problemi interpretativi di particolare spessore - è quello della diminuzione percentuale di patrimonio netto della partecipata.

Va dunque sottolineato che non esiste un automatico adeguamento del valore fiscale all'*equity*, ma occorre pur sempre fare riferimento alla diminuzione percentuale intervenuta nel patrimonio della partecipata. Questo si ricava in modo chiaro dal rinvio che l'articolo 66 fa all'articolo 61, che a sua volta richiama l'articolo 59 sulla svalutazione a valore normale dei beni costituenti magazzino.

Le svalutazioni di partecipazioni a valore normale pongono anch'esse una serie di problemi interpretativi legati alla formulazione di una norma che si dimostra insufficiente rispetto a tutti i possibili contesti in cui può essere applicata.

Innanzitutto ci sono dei problemi che sono stati superati in via interpretativa, come quelli dell'inesistenza di un bilancio iniziale o quello della coincidenza nella chiusura dei bilanci che magari in breve richiamo. Un primo problema deriva dalla circostanza per cui, giacché occorre fare un confronto tra il bilancio anteriore alla data dell'acquisto della partecipazione e l'ultimo bilancio approvato dalla partecipata, può succedere che non esista un bilancio anteriore all'acquisto delle azioni, ad esempio tutte le volte in cui la partecipazione è acquisita in sede di costituzione della società. Questo caso era abbastanza facile da risolvere, e il Ministero si è espresso sul punto circa 20 anni fa, dicendo che in tale caso si prende come punto di riferimento iniziale per la diminuzione percentuale il valore risultante dal conferimento (ris. min. 9 aprile 1979, n. 9/391).

Altro problema riguardava - e riguarda tuttora - l'ipotesi di chiusura dell'ultimo bilancio della partecipata alla stessa data di quello della controllante. Il criterio che si è fatto strada - confermato anch'esso in sede ministeriale - è quello di dare rilevanza al momento dell'approvazione del bilancio. Se la premessa è che la partecipante e la partecipata chiudono il bilancio alla stessa data, è sufficiente, affinché la partecipante possa recepire la svalutazione, che essa approvi il proprio bilancio un attimo dopo l'approvazione del bilancio della partecipata (circ. min. 3 ottobre 1979, n. 45/9/284).

Arriviamo infine al caso più difficile da risolvere, quello in cui la partecipata chiude il proprio bilancio successivamente alla chiusura della partecipante. Ad esempio la partecipante ha un bilancio che chiude al 31 dicembre e la partecipata chiude, invece, il 31 gennaio. Da quanto indirettamente si desume da alcune vecchie risoluzioni ministeriali, sembra che in questa eventualità non sia consentita la svalutazione da parte della partecipante nell'anno di approvazione di questo bilancio.

Però forse ci sono spiragli per una soluzione diversa, se si tiene conto che esiste una copertura letterale alla tesi per cui anche queste svalutazioni sono recepibili. Questa copertura letterale è data dal semplice fatto che la norma prende esclusivamente in considerazione le risultanze emergenti dal bilancio approvato, ma non dice affatto che deve trattarsi di un bilancio chiuso in pari data o anteriormente a quello della partecipata.

In secondo luogo, si potrebbe esplorare la possibilità di svalutazione, anche in una circostanza come quella che ho appena evidenziato, facendo leva sul fatto che l'art. 61 del Tuir non è tanto una norma sulla competenza - per cui sarebbe obiettivamente che chiudendo successivamente il bilancio della partecipata vi sarebbe una violazione del momento di competenza per la partecipante - ma di norma che in realtà attiene alla valutazione del patrimonio aziendale.

Richiamo a questo proposito una tesi che oramai annovera molti sostenitori, per cui all'interno del reddito di impresa, accanto a vere e proprie norme sulla competenza (e ricordo che la competenza fiscale è sì un fatto inderogabile, talché non è consentito spostare a piacimento il momento di deduzione di un costo o di imputazione di un ricavo dal punto di vista della tassazione), esistono anche norme che si occupano semplicemente di fornire criteri di valutazione di poste patrimoniali, che non sarebbero quindi norme sulla competenza, come tali inderogabili.

Una conferma della possibilità di annoverare e di classificare le norme sulle svalutazioni dei titoli nell'ambito di questa seconda categoria, cioè norme che non riguardano la competenza, si ha peraltro in modo abbastanza chiaro considerando l'elemento della facoltatività della svalutazione.

La norma tributaria indica infatti criteri in presenza dei quali è ammissibile la svalutazione dei titoli, ma non dice affatto che si tratta di una svalutazione obbligatoria; non dice affatto che la svalutazione non possa essere recepita fiscalmente anche in un esercizio successivo, naturalmente a patto che continuino a sussistere le condizioni che c'erano in origine.

Se si tiene presente questo elemento di facoltatività delle svalutazioni, che a sua volta discende dal non appartenere queste norme sulla svalutazione dei titoli alle regole sulla competenza, potremmo anche arrivare a recepire svalutazioni allorché la partecipante chiude il proprio bilancio ad una data anteriore a quella di chiusura della partecipata.

Evidentemente a questo punto l'unico vincolo diventerebbe quello dell'approvazione del bilancio, cioè la condizione che la partecipante approvi il bilancio un attimo dopo l'approvazione di quello della partecipata: la svalutazione avrebbe pur sempre a riferimento l'ultimo bilancio della partecipata, rispettando così il tenore letterale della norma.

Detto questo vi segnalo anche una curiosità che riguarda così quei particolari beni di magazzino rappresentati da partecipazioni in società non quotate. Normalmente, la svalutazione a valore normale fa perdere la precedente stratificazione fiscale delle rimanenze: nel recepire un dato esogeno come il valore di mercato a fine esercizio, di fatto si perde la stratificazione Lifo.

Nel caso delle partecipazioni in società non quotate si verifica invece un fenomeno diverso, perché si opera attuando una svalutazione percentuale, applicata ad ogni singola voce inventariale che viene appunto abbattuta percentualmente. A seguito di una svalutazione a valore normale, dunque, non si perdono le precedenti stratificazioni perché non vi è la sostituzione con un dato esogeno.

L'art. 61 del Tuir poi pone problemi che ad un certo punto non sono più di stretta natura interpretativa, ma risentono di circostanze di fatto diverse ed attengono ad un tema che ha a che fare - in qualche misura - con una eventuale ed ipotetica applicazione della norma antielusiva. Cercherò poi di dedicare qualche considerazione a questo tema, cioè ai problemi di valutazione e svalutazione dei titoli in relazione alla norma antielusiva, che mi sembra un argomento molto sentito. E' chiaro ad esempio che il meccanismo di svalutazione, basandosi sulla diminuzione percentuale del patrimonio della partecipata, può produrre effetti di amplificazione dell'entità svalutabile. E' chiaro ad esempio che se viene acquistata una partecipazione con corrispettivo di mille, ed il patrimonio della partecipata è pari a 10, è sufficiente che la partecipata perda 10 e quindi azzeri il proprio patrimonio, per avere un effetto di mille in capo alla partecipante.

Questa è una delle cose che i giudici tributari faticano a comprendere, cioè un non addetto ai lavori non riesce a capire perché mai a fronte di una perdita di 10 vi debba essere per il socio una deduzione pari a mille. Questo, però, non è altro che l'effetto messo in preventivo dal legislatore una volta che ha legato la svalutazione non ad un brutale e semplice adeguamento ai valori di patrimonio netto della partecipata, affidandola invece a questo meccanismo percentuale.

E' vero però che in una situazione come quella descritta, ci si dovrebbe poi chiedere perché mai è stata pagata mille una partecipazione a fronte di un patrimonio netto contabile della partecipata pari a 10. Questo è un tema su cui tornerò in seguito, facendo qualche caso paradigmatico di svalutazione e di norma antielusiva.

Proseguo, cercando di essere più rapido e sintetico possibile, nel dire che un'altra area critica che pone dei problemi interpretativi è quella che riguarda la presenza di conferimenti atipici, di versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati a copertura di perdite.

Voi sapete che normalmente i versamenti di questo tipo si aggiungono al costo della partecipazione: naturalmente parlo di somme che non comportano l'obbligo di restituzione da parte della società. Lo dico perché in alcuni quesiti che mi erano pervenuti, probabilmente per distrazione, viene usata una terminologia invalsa nella prassi ma imprecisa: attenzione che dire "finanziamento" o "versamento a fondo perduto" sono cose ben diverse. E' chiaro che il finanziamento, anche se infruttifero, è pur sempre un credito del socio nei confronti della società, quindi non è una posta nel patrimonio netto. Sarebbe erroneo dire che un finanziamento, anche se infruttifero, va portato ad aumento del costo della partecipazione.

Esiste una netta distinzione tra somme per le quali esiste un obbligo di restituzione della società (che sono i finanziamenti), e somme, come i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, per cui l'obbligo di restituzione non esiste e che quindi vengono mandate direttamente in riserva; salvo, poi, che una somma può mutare titolo con una semplice rinuncia del socio, come tutti sapete.

Normalmente i conferimenti atipici si aggiungono al costo delle partecipazioni; quando però il versamento interviene nel momento in cui si sta verificando o si è verificata una perdita, vi sarebbe una tendenziale impossibilità ad operare la svalutazione proprio perché avremmo una perdita già "coperta", fronteggiata da una riserva in conto capitale. Il patrimonio netto della partecipata, in questo caso, non ha in realtà subito alcuna riduzione, e quindi non si potrebbero mai operare le svalutazioni. E' proprio per questo che l'articolo 61, comma 5, del Tuir, stabilisce che i versamenti in conto capitale o a fondo perduto incrementano il costo della partecipazione, ma dei versamenti fatti a coperture di perdite non si tiene conto ai fini della svalutazione.

A distanza di ormai non so più quanti anni nessuno sa ancora, e il Ministero in via ufficiale non si è mai pronunciato, che cosa voglia dire "non se ne tiene conto", cioè se non se ne debba tenere conto nel costo della partecipazione, oppure nel patrimonio netto della partecipata oppure in tutti e due i casi. I

Comunque vi segnalo che l'opinione che si è fatta strada - confermata in via ufficiosa da alcuni autori di estrazione ministeriale - è che questa frase "non si tiene conto" andrebbe riferita ad entrambi i termini. Andrebbe quindi riferita sia al costo della partecipazione, che al patrimonio netto della società partecipata.

Se così è, dal punto di vista logico prima si fa la svalutazione al netto di questi versamenti e poi si sommano i versamenti. In questo modo, in effetti, mi sembra che si tenga conto che la perdita avviene in un momento antecedente ai versamenti, non solo dal punto di vista temporale ma anche logico. E' corretto che gli ulteriori incrementi della partecipazione non vengano coinvolti nel meccanismo di svalutazione perché intervengono successivamente, dopo che la partecipata ha perso e anche dopo che si è perso il valore della partecipazione ante versamento. Probabilmente questa è la tesi più sensata.

Finalmente è stata invece concessa dalla legge, dopo una vivace opposizione da parte dell'amministrazione che era stata imbeccata da una relazione del Secit, la possibilità di dedurre immediatamente quella parte del ripianamento della perdita che eccede il patrimonio che risulta dopo la copertura. Questo significa che se il patrimonio netto non solo viene interamente perduto ma addirittura la perdita è tale da fare assumere al patrimonio un valore negativo, per la parte di ripianamento relativa alla ricostituzione del "sottozero", è consentita la deduzione immediata. Cerco di restare nei tempi dell'intervento e passo direttamente all'esame della

penultima area del discorso sulle partecipazioni, cioè il caso delle svalutazioni e delle successive riprese di valore.

Può accadere che, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio, dopo aver operato la svalutazione vengano meno quelle ragioni durevoli che stavano alla base della riduzione del valore e quindi vi sia una necessità di ripristino del valore originario. Questa opportunità, o meglio questa vera e propria necessità, in taluni casi potrebbe spingersi fino all'esigenza addirittura di andare oltre il costo della partecipazione.

Al di là della legittimità di norme civilistiche che consentono di derogare al principio del costo, ci potrebbe essere una rivalutazione di una partecipazione anche oltre il costo originario e questa rivalutazione addirittura sarebbe del tutto fisiologica nel caso di valutazioni iscritte e valutate secondo il metodo del patrimonio netto.

Vediamo i punti fermi della disciplina. Il punto fermo in tema di riprese di valore, considerando per prime quelle valutate ad *equity*, è che fino alla concorrenza di minusvalenze già dedotte, la ripresa di valore è tassata. Questo non significa però considerare meccanicamente deducibili le svalutazioni ad *equity* ed imponibili le valutazioni ad *equity* proprio per ciò che dicevo prima. Le minusvalenze dedotte sulle partecipazioni valutate ad *equity* sono pur sempre *minusvalenze deducibili secondo i criteri fiscali*, cioè secondo il già enunciato principio di svalutazione percentuale in base alle diminuzioni intervenute nel netto della partecipata.

Quindi occorre verificare se vi sia o meno coincidenza tra la svalutazione civilistica e quella fiscale, perché solo nei limiti della svalutazione fiscalmente ammessa sarà poi imponibile la ripresa di valore.

Le plusvalutazioni rispetto alle minusvalenze dedotte, cioè al limite le rivalutazioni rispetto al costo originario, non sono invece tassate ma vengono iscritte in una riserva indisponibile. Che cosa sarebbe successo fino ad un anno fa, laddove avessi plusvalutato cioè iscritto una plusvalenza su una partecipazione non valutata ad *equity*? Se cioè avessi iscritto la partecipazione valutata secondo il "principio del costo" ad un valore superiore, magari dopo averla precedentemente svalutata? Sicuramente in questo caso, tenuto presente che le partecipazioni (valutate a costo ma pur sempre) immobilizzate sono beni plusvalenti, avremmo avuto una piana applicabilità della regola sulle plusvalenze iscritte in bilancio, quindi c'era il rischio di vedere tassati questi ripristini di valore rispetto al costo originario, non solo per la parte dedotta ma anche per la parte eccedente la minusvalenza deducibile.

Mi sembra invece che dopo l'abrogazione della lettera c) dell'articolo 54 sulle plusvalenze iscritte in bilancio, che ha sancito l'irrelevanza di queste iscrizioni civilistiche, non si via alcun problema di realizzo. Tenete tuttavia presente che qualche autore ha sostenuto, ed anche nelle istruzioni ministeriali si trovano affermazioni un po' sibilline nello stesso senso, che le plusvalenze iscritte su partecipazioni immobilizzate valutate al costo sarebbero ancora tassate. Questa tesi si fonda sul complesso circolo di rinvii dall'articolo 66 al 61 del Tuir, e dall'art. 61 all'art. 59: in quest'ultima norma, al comma 4, c'è una disposizione secondo cui il minore valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del presente comma (e quindi: svalutazione a valore normale), vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

Ebbene, dal circolo di rinvii e dal richiamo all'art. 59 si ricaverebbe che le rivalutazioni di partecipazioni iscritte ad *equity* sarebbero salve soltanto perché esiste un inciso espresso che impedisce la tassazione della plusvalenza iscritta in eccedenza alla minusvalenza dedotta. Si tratta cioè della speciale norma collocata nell'articolo 54, comma 2-bis, che derogava al vecchio sistema delle plusvalenze iscritte. A parte questo caso, per le partecipazioni immobilizzate ma valutate al costo mancherebbe questo "ombrello protettivo", e quindi scatterebbe l'art. 59 comma 4 che fa salve le rivalutazioni delle rimanenze: continuerebbe cioè a valere la svalutazione, a meno che le rimanenze non siano state iscritte ad un valore più elevato.

Avremmo come conseguenza che sarebbe sopravvissuto nel nostro ordinamento un regime di tassabilità delle plusvalenze iscritte per le sole immobilizzazioni valutate al costo. Questo esercizio interpretativo, secondo me specioso ma che è stato sostenuto sia in dottrina che nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi, può essere disatteso facendo rilevare, da una parte, che nonostante questa serie di rinvii ad altre norme del testo unico (art. 61 e art. 59), stiamo pur sempre parlando di beni plusvalenti, e la regola è che le plusvalenze iscritte non sono più tassate.

La seconda considerazione sta in una certa chiave di lettura (a mio avviso corretta) dell'articolo 59 comma 4, secondo cui la norma per cui le svalutazioni del magazzino valgono anche negli esercizi successivi a meno che le rimanenze non siano iscritte ad un valore superiore, non farebbe altro che confermare il cosiddetto *principio di facoltatività della svalutazione* e di intangibilità delle rimanenze iniziali nell'esercizio successivo da parte del fisco: il fisco non potrebbe cioè dire "dovevi svalutare e quindi ti riprendo le rimanenze iniziali", proprio perché la svalutazione è facoltativa.

Mi avvio all'ultimo tema, che magari mi limito ad enunciare e in caso lascio al dibattito, che è quello dei rapporti tra le norme sulla valutazione/svalutazione dei titoli e la norma antielusiva.

Esiste innanzitutto un riferimento alla norma antielusiva alle operazioni sui valori mobiliari, o meglio ai beni indicati nelle prime lettere dell'articolo 81 del Tuir; quindi in particolare alle partecipazioni, e questa norma mi sembra scritta in modo così ampio da ricomprendere tanto le ipotesi di cessione di partecipazioni che le

ipotesi di valutazione o svalutazione di partecipazioni.

Questo però ovviamente non significa che ogni volta che c'è una svalutazione ci sia un problema di elusione, e qui probabilmente si tratta di mettere bene in chiaro quali sono le regole cardine e fisiologiche della svalutazione dei titoli, onde non correre il rischio di ravvedere operazioni elusive anche dove l'elusione non c'è. Probabilmente in questi anni ognuno di voi avrà inventariato alcuni casi, ma ce ne sono alcuni che ricorrono molto di frequente; forse il più conosciuto - e quello su cui esiste ancora un dibattito molto acceso - è il caso della distribuzione dei dividendi seguita dalla svalutazione dei titoli, giacché qualcuno ritiene ancora oggi che questa operazione sia elusiva.

Si fa un po' fatica ad ammettere l'acquisto di una partecipazione carica di utili in attesa di distribuzione, la successiva distribuzione dei dividendi (che non sono tassati grazie al credito d'imposta) e quindi la svalutazione della partecipazione, senza che la partecipata abbia subito alcuna perdita. In realtà, a ben vedere, questo meccanismo di svalutazione non in presenza di perdite è necessario al sistema perché altrimenti si creerebbe una distorsione nei meccanismi di circolazione dei titoli. Tenete presente che esiste un problema di doppia imposizione allorché le plusvalenze o gli utili possono essere realizzati sia dalla partecipata che dalla partecipante. Ogni volta che c'è una tassazione di utili in capo alla partecipata - cui ovviamente non corrisponde un aumento del valore fiscale della partecipazione - ci può essere un realizzo di plusvalenze anche da parte della partecipante che cede le partecipazioni; quindi qui avremmo una situazione in cui sussistono delle temporanee doppie imposizioni, utili tassati presso la partecipata e gli stessi utili - sottoforma di plusvalenze su titoli - tassati in capo alla partecipante.

Il meccanismo di svalutazione che segue alla distribuzione dei dividendi e alla riduzione del patrimonio netto della partecipata, come è stato efficacemente rilevato dalla più attenta dottrina, risponde proprio a quest'esigenza di evitare che la doppia imposizione da temporanea si trasformi in definitiva, e quindi è un meccanismo del tutto fisiologico al sistema.

La conclusione che personalmente mi sento di sottoscrivere è che quindi non esiste alcun problema di elusione allorché la distribuzione dei dividendi è seguita dalla svalutazione dei titoli. Tenete presente che una conferma in questo senso si ricava anche dall'esame della norma antielusiva che, nel prendere in considerazione le fattispecie potenzialmente elusive, menziona la distribuzione ai soci di somme, ma esclude quelle voci del patrimonio netto formate con utili. Questo inciso è stato inserito nella norma proprio per evitare che qualcuno potesse affermare che, a seguito della distribuzione di utili e della svalutazione dei titoli, si verifica un aggiramento di un qualche divieto od obbligo dell'ordinamento tributario.

Esiste poi - e mi riaggancio ad una cosa che ho detto nelle premesse e che riguardava l'effetto di amplificazione della svalutazione - un problema diverso: a volte viene chiesto se quando la partecipazione è stata pagata mille e la partecipata ha un patrimonio di 10, la perdita di dieci presso la partecipata e la svalutazione di mille in capo alla partecipante sia in qualche modo elusiva. Qui probabilmente non c'è un problema di elusione, esistono però problemi collaterali, e io ne segnalo solo uno: occorrerebbe in primo luogo interrogarsi sull'inerenza del costo, cioè l'inerenza del costo di acquisto della partecipazione, che ovviamente è un tema diverso da quello dell'elusione ed è un problema anteriore.

Ci si dovrebbe cioè chiedere innanzitutto se mille era un prezzo giustificato, congruo rispetto ai valori della partecipata, e poi ci si dovrebbe anche chiedere se una svalutazione di mille regga, prima ancora che dal punto di vista fiscale, dal punto di vista civilistico a fronte di una perdita di 10 della partecipata. Mi viene cioè da dire che se ho pagato mille una partecipazione in una società il cui patrimonio contabile è pari a 10 non ho pagato certo il valore contabile, ma ho pagato perché esiste un avviamento o plusvalenze inesprese; quindi, di per sé, una mera perdita di quel piccolo patrimonio contabile, se non accompagnata da un peggioramento di quelle prospettive della partecipata che avevano reso plausibile un prezzo di mille, non giustificherebbe affatto - nell'ottica civilistica - una perdita durevole di valore.

Infine segnalo un ultimo caso curioso, che aveva originato un appassionato dibattito in tema di restituzione di conferimenti ai soci.

L'art. 44, comma 1, del Tuir, ha chiarito una volta per tutte che la restituzione di un conferimento comporta una diminuzione nel valore fiscalmente riconosciuto dei titoli. La norma però non dice che cosa succede quando la restituzione avviene in entità tale da superare il valore della partecipazione, cioè allorché, in pratica, ricevo più di quello che ho conferito o più del prezzo di acquisto o di sottoscrizione: in questo caso sarebbe affrettato ritenere l'irrelevanza fiscale di queste somme. Ho l'impressione che le eccedenze rispetto ai valori delle partecipazioni, più che dare luogo ad un valore patrimoniale negativo della partecipazione, possano essere considerate come utili da partecipazione in società. Se il socio riceve in restituzione più di quello che ha conferito, per la differenza riceve un utile che deriva dalla sua partecipazione in società, ma questo è un problema ancora aperto.

Mi accorgo che non è rimasto molto tempo, quindi mi fermerei qui, anche se non ho parlato di contributi. La legge ha comunque chiarito che i contributi in conto impianti riducono il costo dell'impianto, e quindi è stata legificata quella tesi ministeriale del non-costi, che aveva enucleato un particolare regime per questi contributi, intermedio tra quelli che danno luogo a ricavi e quelli che invece costituiscono sopravvenienze attive. Non mi sembra che vi siano sovranchi problemi interpretativi sul tappeto e quindi mi fermo senz'altro, salvo lasciare a voi l'evidenziazione nel dibattito di particolari questioni. Grazie.